SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 dicembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 108

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. **507.**

Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

93G0558

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 7 dicembre 1993, n. **505.**

Garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in società per azioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la garanzia dello Stato per le obbligazioni contrattuali assunte da alcune società controllate da parte di enti trasformati in società per azioni a totale partecipazione dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In connessione con le operazioni di ristrutturazione e dismissione delle aziende dell'EFIM in liquidazione, il Ministero del tesoro è autorizzato a garantire l'I.R.I. S.p.a. per le fideiussioni dallo stesso rilasciate nell'interesse di aziende del settore difesa dell'EFIM per l'adempimento di obbligazioni contrattuali relative all'esecuzione di forniture. La garanzia cessa di avere efficacia all'atto del trasferimento al gruppo I.R.I. delle aziende del settore difesa dell'EFIM in liquidazione.

2. Il Ministero del tesoro è altresì autorizzato a garantire l'I.R.I. S.p.a. per le fideiussioni rilasciate o da rilasciare a favore della TAV Treno Alta Velocità S.p.a. per il puntuale e corretto adempimento da parte dei consorzi, dei quali facciano parte anche aziende controllate dall'I.R.I., affidatari degli interventi relativi al sistema «Alta Velocità», di tutte le obbligazioni a loro carico secondo le previsioni delle relative convenzioni ed atti integrativi. La garanzia cesserà di avere efficacia a seguito del collaudo finale delle opere realizzate in base a dette convenzioni ed atti integrativi. Il Ministero del tesoro garantisce inoltre l'adempimento degli obblighi derivanti alle Ferrovie dello Stato S.p.a. nei confronti della TAV S.p.a. in relazione alla concessione, realizzazione e gestione del sistema Alta Velocità.

Art. 2.

1. L'articolo 2, comma primo, lettera *m)*, della legge 17 maggio 1985, n. 210, si intende applicabile per i mutui ed i prestiti obbligazionari, nonché per i prestiti destinati alla ristrutturazione dei finanziamenti in essere, contratti dalla «Ferrovie dello Stato S.p.a.», a condizione che gli oneri delle relative operazioni siano a carico dell'erario sulla base delle leggi vigenti.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0586

DECRETO-LEGGE 7 dicembre 1993, n. **506.**

Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni a favore delle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nonché per la sistemazione del relativo personale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la funzione pubblica e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*5-bis*. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1, per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato già disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la competenza per la definizione dei relativi rapporti è attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalità di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qualora, per detti progetti ed opere, alla data di entrata in vigore del presente decreto sia in atto una procedura contenziosa, ovvero sussistano pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti avviene solo a contenzioso definito.

5-ter. Il commissario liquidatore provvede in nome e per conto del soggetto cui l'opera risulta trasferita, per una definizione bonaria delle controversie aventi ad oggetto i progetti speciali e le opere di cui al comma *5-bis*, per i quali, gli appaltatori abbiano formulato apposita istanza entro il 15 settembre 1993, sulla base dei criteri fissati al comma *5-quater*.

5-quater. Ai fini della definizione bonaria di cui al comma *5-ter*, l'importo oggetto di transazione viene determinato tenendo conto delle pretese di maggiori compensi già presentati all'Agenzia alla data del 27 aprile 1993, in base ad una certificazione rilasciata, sotto la propria responsabilità, dal collaudatore o dalla commissione di collaudo in ordine all'entità e alla fondatezza della pretesa stessa. In mancanza del collaudatore o della commissione di collaudo, alla dichiarazione di cui sopra provvede, sotto propria responsabilità, la direzione dei lavori (direttore lavori, ingegnere capo). La definizione delle controversie consegue all'accettazione dell'appaltatore dell'importo non superiore al 40% della somma certificata dal collaudatore o dalla direzione dei lavori. In caso di discordanza dell'ammontare tra la dichiarazione del collaudatore e quella della direzione dei lavori, il calcolo viene effettuato sulla cifra più favorevole per la stazione appaltante.

5-quinquies. Il commissario liquidatore provvede, entro la data di cessazione della gestione commissariale, all'esame delle istanze pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione e anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia, assistito da un avvocato dello Stato. Il commissario liquidatore comunica l'avvenuta definizione alla Cassa depositi e prestiti, che provvede al pagamento degli importi concordati.

5-sexies. Qualora l'istanza di definizione bonaria abbia ad oggetto un giudizio pendente sia davanti al giudice ordinario che dinanzi agli arbitri, il giudizio stesso rimane sospeso fino alla definizione del procedimento di cui ai commi *5-bis*, *5-ter*, *5-quater* e *5-quinquies*. Nel caso sia stata promossa l'esecuzione forzata in base ad una sentenza provvisoriamente esecutiva o ad un lodo arbitrale, la sospensione opera anche nei confronti del procedimento esecutivo. L'avvenuta definizione bonaria, il cui importo si intende comprensivo anche delle spese di giudizio e degli onorari di difesa, estingue il giudizio pendente. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata istanza di definizione transattiva, nonché alla definizione delle istanze non esaminate dal commissario liquidatore alla data del 31 dicembre 1993, provvederà il Ministero dei lavori pubblici.».

2. Fino al 31 dicembre 1993 il commissario liquidatore si avvale, ai fini delle operazioni di transazione, del personale della soppressa Agenzia già addetto agli affari generali, all'ufficio di ragioneria e di bilancio, all'ufficio legale e all'ufficio tecnico.

3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme occorrenti nei limiti degli importi definiti con deliberazione CIPE del 21 settembre 1993, secondo le modalità e condizioni stabilite dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

4. I mutui previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, nonché dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, possono essere contratti anche con la Cassa depositi e prestiti, che all'uopo potrà utilizzare le disponibilità del fondo di riserva, nonché con la Banca europea per gli investimenti - BEI.

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. La prosecuzione ed il completamento degli interventi non revocati avviene sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente, restando esclusa ogni possibilità di proroghe ai termini di chiusura della convenzione che non siano giustificate da cause di forza maggiore, nonché di variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate e/o opere complementari o aggiuntive all'opera stessa; le variazioni progettuali regolarmente approvate, che non comportino modifiche essenziali alla natura delle opere, sono consentite purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione; le proroghe richieste anteriormente alla data del 15 aprile 1993 e sulle quali non si sia pronunciata l'amministrazione, si considerano assentite per il periodo richiesto.».

2. Il comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Gli interventi di cui al presente articolo sono proseguiti e completati secondo le disposizioni legislative, regolamentari e provvedimenti applicabili a ciascuna di esse salvo per le erogazioni che saranno effettuate secondo le procedure vigenti per i mutui della Cassa depositi e prestiti.».

Art. 3.

1. Al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«5-*bis*. Le funzioni demandate al commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 19, limitatamente alle opere ed ai progetti di cui al comma 1, sono attribuite, a decorrere dalla cessazione dell'attività del commissario liquidatore stesso, al Ministero dei lavori pubblici che vi provvede tramite il commissario *ad acta*, fino alla data del 30 giugno 1994. Decorso tale termine il Ministero dei lavori pubblici assume la diretta gestione delle attività.

5-*ter*. Per la definizione delle attività previste dai commi 2, 3, 4 e 5-*bis*, nonché dall'articolo 10, in favore del commissario *ad acta* possono essere disposte apposite aperture di credito. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 della legge di contabilità generale dello Stato; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi possono essere trasportati a quelli successivi.

5-*quater*. Per lo svolgimento delle proprie attività il commissario *ad acta* si avvale anche degli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

5-*quinquies*. Per gli eventuali completamenti, nonché per la realizzazione di nuovi interventi, il Ministero dei lavori pubblici applica le disposizioni contenute nei regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni.

5-*sexies*. Gli oneri da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, per i compensi del commissario *ad acta*, nonché per i componenti della commissione consultiva nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1° settembre 1993 e per non più di cinque consulenti giuridici, da utilizzare per la definizione del contenzioso, sono a carico del fondo di cui all'articolo 19, comma 5.».

Art. 4.

1. Ai fini della definizione bonaria delle controversie in relazione alle quote come stabilite dall'amministrazione che le imprese devono ancora corrispondere a titolo di corrispettivo per le gestioni delle aree industriali realizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, le quote stesse sono ridotte al 40%, restando esclusa ogni maggiorazione per IVA e interessi.

2. Tale riduzione rimane subordinata a domanda della ditta beneficiaria interessata, con la quale vengono accettate le condizioni di cui sopra, l'estinzione del contenzioso eventualmente in atto sulla questione e l'impegno al pagamento entro sessanta giorni dalla ridefinizione degli importi dovuti, a pena di decadenza.

3. La quota residua del corrispettivo da corrispondere agli enti gestori è posta a carico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, delle somme autorizzate per l'attuazione degli interventi di cui alla citata normativa nel settore delle attività produttive.

4. A far data dal 1° novembre 1994, i consorzi per le aree di sviluppo industriale competenti per territorio sono incaricati della gestione di cui al comma 1, fatta salva diversa indicazione delle rispettive regioni di appartenenza, stabiliscono le quote a carico delle singole ditte beneficiarie e provvedono alla riscossione in base alla disciplina del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni.

5. I consorzi di cui sopra, nell'ambito delle vigenti norme in materia di concessione di servizi, attivano, a decorrere dal 1° novembre 1994, procedure volte a consentire alle ditte beneficiarie di prendere parte attiva alla gestione in forme tali comunque da garantire per quanto possibile l'assorbimento senza soluzione di continuità lavorativa del personale attualmente addetto alla gestione, ove in esubero.

Art. 5.

1. Ad eccezione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che restano attribuite alle competenze del Ministro del bilancio e della programmazione economica per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 3, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, dello stesso articolo che non sono state deliberate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993, gli istituti di credito e le società di locazione finanziaria convenzionati provvedono a comunicare, entro il 28 febbraio 1994, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i propri esiti istruttori, ovvero a confermare quelli già trasmessi all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. A tale comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione, sottoscritta in calce dal presidente del collegio sindacale qualora esistente, attestante la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, ivi comprese quelle relative al rispetto delle norme sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni, lo stato di esecuzione del progetto, l'ammontare delle spese sostenute alla data della dichiarazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, rapportato al costo complessivo del progetto, nonché la certificazione prevista dalla

vigente normativa sulla lotta alla criminalità organizzata e quella attestante la vigenza dell'impresa richiedente i benefici. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente comma, qualora l'istante, nel corso della istruttoria della domanda di agevolazione, si rivolga, per la medesima iniziativa, ad altro istituto di credito abilitato o ad altra società convenzionata, resta valida la data di presentazione della domanda originaria.

2. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni pervenute ai sensi del comma 1, forma un elenco delle domande di agevolazione, il cui ordine è determinato sulla base dell'ammontare delle spese già effettuate, rapportate al costo complessivo del progetto come indicato nelle comunicazioni e dichiarazioni medesime e, a parità di rapporto, della data di presentazione della domanda di agevolazione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone la concessione delle agevolazioni sulla base dell'elenco previsto dal presente comma, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta delle imprese, può disporre l'erogazione di un anticipo, nella misura massima del 50% dell'importo del contributo in conto capitale spettante ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili; il pagamento dell'anticipo è effettuato previa presentazione da parte dell'impresa, nei trenta giorni successivi alla concessione dell'anticipo medesimo, di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa. Per i progetti di investimento di importo inferiore a un miliardo di lire, l'accertamento, a seguito dell'ultimazione del progetto, sulla realizzazione degli investimenti e sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione dei benefici consiste nell'esame delle risultanze istruttorie e della relazione finale degli istituti di credito e società di leasing convenzionati, nonché nel riscontro della sussistenza delle dichiarazioni, rese con le modalità di cui al comma 1, attestanti gli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i progetti di investimento di importo superiore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, ai sensi del comma 7 dell'articolo 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, alla nomina di apposite commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 5. Rimangono ferme le vigenti disposizioni sugli accertamenti per le operazioni già regolate dalle convenzioni sulla locazione finanziaria dei macchinari. Gli accertamenti finali sui progetti di investimento già ammessi ai benefici della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono parimenti effettuati, successivamente al trasferimento al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle relative pratiche e qualora alla data del trasferimento non risultino già nominate le commissioni di collaudo, mediante le commissioni di cui al presente articolo.

4. Qualora le agevolazioni, disposte sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 1, siano revocate per insussistenza delle condizioni previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, così come integrata dal presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita. Chi rilascia o sottoscrive dichiarazioni di cui al comma 2, attestanti fatti materiali non rispondenti al vero, è punito con le pene previste dall'artitolo 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

5. La quota del Fondo, di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, da assegnare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali ulteriori risorse da attribuire per le finalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 5, affluiscono ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Sono a carico della medesima sezione gli oneri per i compensi, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per non più di tre consulenti giuridici da utilizzare per la definizione del contenzioso in relazione agli interventi agevolativi, nonché a quelli di cui all'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

Art. 6.

1. In attesa della riforma della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la quota del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, da assegnare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali ulteriori risorse attribuite per le stesse finalità, affluiscono ad apposita sezione del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della definizione e approvazione degli interventi consentiti dalla legislazione vigente nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, in base agli indirizzi del programma pluriennale di sviluppo della ricerca, si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico, nominato e presieduto dal Ministro e composto di dieci membri di qualificata esperienza in materia di ricerca scientifica, innovazione ed edilizia

universitaria e formazione. I relativi compensi determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

3. Per l'istruttoria tecnico-economica delle domande, dei programmi e dei progetti, si applica l'articolo 7, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

4. Per l'accertamento della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede anche ai sensi dell'articolo 18, commi 6 e 7, della legge 26 aprile 1983, n. 130, mediante apposite commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1.

5. La concessione delle agevolazioni previste per i progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *c)*, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, è attribuita al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; è parimenti attribuita al suddetto Ministero la competenza relativa alla concessione delle agevolazioni e dei contributi per gli interventi concernenti i centri di ricerca di cui al summenzionato articolo 1, comma 3, lettera *c)*, richiesti successivamente alla data del 21 agosto 1992.

6. La disciplina prevista dall'articolo 37 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applica anche ai crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

7. Ai fini della formazione del programma pluriennale di sviluppo della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono soppresse tutte le riserve di destinazione delle risorse del Fondo speciale ricerca applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, previste dalle leggi vigenti.

Art. 7.

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Personale degli organismi soppressi)*. — *1.* Il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in servizio alla data del 14 agosto 1992 e che risulti tale alla data del 15 aprile 1993, e che abbia presentato domanda, entro il 15 settembre 1993 al commissario liquidatore, di trattenimento in servizio, è iscritto in un ruolo transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica entro il 13 ottobre 1993 con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

2. Il personale della soppressa Agenzia, che non abbia presentato la domanda di cui al comma 1, cessa dal rapporto di impiego a decorrere dal 13 ottobre 1993, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento vigente a tale data. Nei confronti del personale che entro tale data cessa dal rapporto di lavoro con la soppressa Agenzia non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità, stabilita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono definite, anche sulla base del titolo di studio, le corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nella soppressa Agenzia dal personale di cui al comma 1 e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali. Con il medesimo decreto, sulla base del titolo di studio, si individua il profilo professionale e la qualifica funzionale del personale che dovrà transitare nelle altre amministrazioni. La posizione di ciascun dipendente nel ruolo di cui al comma 1 è individuata sulla base dell'anzianità di servizio e di qualifica maturata.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri viene disposta l'assegnazione provvisoria del personale della soppressa Agenzia alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, con priorità alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle amministrazioni alle quali sono state attribuite competenze ai sensi del presente decreto, nonché alle altre amministrazioni statali, regionali e locali ed agli enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici. Entro il periodo di due anni dalla istituzione del ruolo transitorio anzidetto, il personale assegnato come sopra viene inquadrato in soprannumero nei ruoli delle amministrazioni di destinazione. Per il personale non assegnato entro il biennio viene attivato il procedimento di mobilità. Gli uffici e le piante organiche delle amministrazioni interessate sono rideterminati ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche in deroga ai termini previsti nel citato articolo 31, tenendo conto delle nuove competenze trasferite e del relativo personale, previa valutazione dei carichi di lavoro con specifico riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni, e, ove rilevi, del grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni alle quali siano state attribuite competenze ai sensi del presente decreto provvedono all'attribuzione dei posti, come sopra rideterminati, al personale già di ruolo alla data del 15 settembre 1993, secondo le procedure e nel rispetto delle norme in vigore e successivamente provvedono all'inquadramento del personale proveniente dal ruolo transitorio ad esaurimento.

5. Al personale iscritto nel ruolo transitorio di cui al comma 1 sono attribuiti lo stipendio e le indennità a qualunque titolo spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale in cui ciascun dipendente è inquadrato. Le

specifiche indennità corrisposte secondo l'ordinamento giuridico proprio dell'Agenzia, anche se previste da leggi, sono soppresse ed a ciascun dipendente, in aggiunta allo stipendio ed alle indennità corrispondenti alla qualifica funzionale rivestita ed all'anzianità riconosciuta come sopra, è attribuito un assegno personale speciale pari alla differenza tra la nuova retribuzione come sopra determinata e quindi comprensiva delle indennità a qualsiasi titolo spettanti agli appartenenti alla specifica qualifica funzionale e quella ultima tabellare stipendiale percepita in qualità di dipendente della soppressa Agenzia. L'assegno perequativo personale pensionabile, nonché utile per il trattamento di fine rapporto, è riassorbibile con i successivi aumenti stipendiali contrattuali normativamente attribuiti, comprensivi degli eventuali trattamenti economici corrisposti al restante personale in relazione alla produttività, alla professionalità o alla qualità dell'attività prestata e al settore di utilizzazione. Fino al totale riassorbimento dell'assegno personale, non operano miglioramenti economici a qualunque titolo attribuiti al restante personale statale. A decorrere dal 13 ottobre 1993 cessa l'erogazione delle indennità corrisposte dall'Agenzia. Il compenso del lavoro straordinario viene erogato nei limiti e nella misura oraria previste per il personale delle amministrazioni di destinazione.

6. Il trattamento economico, comprensivo delle indennità, del personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni di destinazione, non può subire riduzioni per effetto dell'applicazione del comma 5.

7. Il personale di cui al comma 1 ha facoltà di presentare domanda per il mantenimento della posizione pensionistica già costituita e si applicano a tal fine le disposizioni del capo II del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104. Ai soli fini della maturazione del diritto al trattamento di pensione a carico dello Stato, nei confronti del predetto personale continuano ad applicarsi le norme vigenti presso le gestioni previdenziali di provenienza.

8. Nei confronti del personale inquadrato ai sensi del comma 1 si applicano, dalla data di detto inquadramento, le disposizioni proprie dell'amministrazione statale in materia di trattamento di fine rapporto. Cessa l'iscrizione previdenziale presso l'INA e la polizza ivi intestata all'Agenzia, e dall'INA gestita e rivalutata secondo gli accordi in atto al momento del passaggio al nuovo ruolo, è ripartita all'atto dell'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1 per ogni singolo dipendente ed è corrisposta al momento della cessazione dal servizio, aggiuntivamente all'indennità di buonuscita. I servizi coperti dall'iscrizione previdenziale presso l'INA non sono riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita.

9. I dirigenti dell'Osservatorio delle politiche regionali non provenienti dal ruolo speciale di cui all'articolo 1 sono designati con effetto dal 1° gennaio 1994 e dalla medesima data collocati in posizione di fuori ruolo.».

Art. 8.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

«*1*. Il personale in servizio al 15 aprile 1993 presso il soppresso Dipartimento, anche in posizione di comando o fuori ruolo, può, entro il 30 novembre 1993 optare per il rientro nelle amministrazioni di appartenenza o per l'applicazione dell'art. 14, con le procedure ivi previste.

2. La posizione dei dipendenti degli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, ITALTRADE, FORMEZ e IASM), è definita con le procedure di riordino ai sensi delle vigenti disposizioni in materia societaria e con i provvedimenti adottati dal Ministero del tesoro, dal Dipartimento per la funzione pubblica e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 11 per il riordino, la ristrutturazione, la privatizzazione e la liquidazione degli organismi stessi. Tali operazioni devono comunque essere completate entro il 31 dicembre 1993.

3. Al personale dipendente degli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e IASM), che, a seguito delle operazioni di cui al comma 2 risultino in esubero alla data del 31 dicembre 1993, nonché al personale utilizzato a contratto per le esigenze della Gestione speciale per il terremoto e che presenti la domanda entro il 15 gennaio 1994 e che risulti in attività alla data del 15 aprile 1993 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 con le procedure ivi previste.

3-bis. Per lo IASM il termine di cui al comma 2 è prorogato al 30 aprile 1994; il termine per la presentazione della domanda è prorogato al 15 maggio 1994.».

2. Il personale dipendente dall'ITALTRADE già collocato in Cassa integrazione guadagni entro il 30 ottobre 1993 può fare domanda per essere inquadrato nel ruolo transitorio di cui al comma 1; dalla stessa data e fino alla costituzione del ruolo transitorio il trattamento economico di detto personale è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

3. In relazione ai maggiori compiti attribuiti al nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica, anche in attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il numero dei componenti del nucleo anzidetto può essere complessivamente integrato con quindici componenti scelti, in prima applicazione, anche tra il personale degli organismi soppressi di cui agli articoli 14 e 15 del citato decreto legislativo. L'indennità corrisposta ai componenti anzidetti è assorbente dell'assegno personale speciale di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 5 del presente decreto, salvo il diritto di opzione per quest'ultimo assegno.

4. All'articolo 9, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, le parole: «a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «per quattro anni».

Art. 9

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente al finanziamento delle iniziative che lo IASM intende assumere sulla base di programmi annuali di attività approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I relativi oneri continuano a gravare sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

2. Le amministrazioni pubbliche centrali e locali ed i soggetti da esse partecipati possono, mediante convenzione, utilizzare i servizi dello IASM.

Art. 10.

1. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono soppresse le parole: «subentra nei rapporti giuridici e finanziari già facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia»

2. Al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo la parola: «provvede» sono aggiunte le seguenti: «a liquidare i rapporti giuridici facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia già formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993 e a definire i rapporti pendenti che le amministrazioni competenti, anche di intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica indicheranno come indilazionabili. Il commissario provvede altresì.»

3. In attesa di una organica ridefinizione delle esigenze logistiche delle singole amministrazioni destinatarie delle funzioni già di competenza della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e al fine di assicurare la continuità delle attività in corso, il commissario liquidatore di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è autorizzato a prorogare entro il 31 dicembre 1993, per non oltre sei mesi e alle condizioni previste dagli stessi, i contratti in essere alla medesima data relativi alla locazione degli immobili già utilizzati dalla predetta Agenzia, nonché alle connesse utenze telefoniche, elettriche e simili. Il commissario medesimo provvede altresì, nei medesimi termini, alla proroga dei contratti in essere alla predetta data del 31 dicembre 1993 relativi allo svolgimento di servizi ausiliari di ufficio, quali immissione dati, movimentazione e facchinaggio, dattilografia, manutenzione, pulizia, vigilanza, riscaldamento e condizionamento, nonché di quelli comunque attinenti le attività del centro elaborazione dati.

4. A far data dal 1° gennaio 1994, il Provveditorato generale dello Stato subentra nella titolarità dei contratti di cui al comma 3, con esclusione di quelli aventi ad oggetto le attività informatiche, nella cui titolarità subentra l'amministrazione individuata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. Entro sei mesi dalla predetta data le amministrazioni subentranti possono provvedere al rinnovo dei contratti in questione, eventualmente rinegoziandone i contenuti, i termini e le condizioni.

5. Fino al 28 febbraio 1994 il commissario liquidatore per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno continua a provvedere, anche utilizzando le disponibilità di tesoreria allo stesso già attribuite, alla corresponsione degli stipendi e delle indennità se dovute al personale per il quale non sia intervenuta l'assegnazione alle amministrazioni ovvero, se l'assegnazione è avvenuta, per il quale le amministrazioni non abbiano ancora ricevuto il relativo stanziamento sugli appositi capitoli di bilancio, nonché al pagamento dei contratti di cui al comma 3.

6. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno 1994 il commissario liquidatore ha l'obbligo di presentazione del conto, verificato dal collegio dei revisori dei conti, avvalendosi del centro di elaborazione dati, nonché di un ufficio stralcio contabile costituito, d'intesa col Ministro del bilancio e della programmazione economica, da unità scelte tra il personale già appartenente agli uffici bilancio, ragioneria, economato e personale dell'Agenzia ed iscritto nel ruolo di cui all'articolo 14, comma 1; nei confronti di tale personale, l'assegnazione ad altra amministrazione, disposta ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 14 ha effetto dalla data di rendimento del conto e, comunque, a partire dal centottantunesimo giorno dalla data di cessazione dell'incarico del commissario liquidatore. Il commissario liquidatore può continuare ad avvalersi di esperti, in numero non superiore a 7 unità, da lui designati e nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il complessivo limite di spesa non superiore a lire 150 milioni, al cui onere continua a provvedersi a carico del Fondo di cui all'articolo 19 comma 5.».

Art. 11.

1. Alla realizzazione del progetto strategico di formazione di quadri tecnici ed amministrativi di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 29 marzo 1990 e 15 gennaio 1991 ed all'intesa di programma sottoscritta in date 7 dicembre 1990 e 14 gennaio 1991, provvede il Centro di formazione e studi - FORMEZ, che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi a tale riguardo riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), costituito il 26 marzo 1991.

2. Il Ministro per la funzione pubblica determina gli indirizzi del FORMEZ e definisce il finanziamento del progetto, con l'obiettivo del contenimento delle spese e i vincoli relativi al finanziamento comunitario di una parte degli interventi.

3. Il Ministro per la funzione pubblica riferisce al Parlamento sull'attuazione della presente norma entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

4. Per la prosecuzione, nell'ambito dell'intervento ordinario nelle aree economicamente depresse di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, delle attività di studio e di ricerca dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ, è confermato, per il triennio 1994-1996, il contributo annuo di lire 3 miliardi previsto, in favore dell'Associazione predetta, dall'articolo 17, comma 10, della legge 1° marzo 1986, n. 64, cui si provvede a carico delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 96 del 1993.

Art. 12.

1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni relative ai soli progetti già affidati dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nell'ambito dell'azione organica n. 2 alla gestione diretta del Centro di formazione e studi - FORMEZ fermo restando il trasferimento al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di tutti gli altri progetti formativi gestiti da altri soggetti. La gestione dei progetti è affidata al FORMEZ che vi provvede in conformità ai compiti istituzionali di cui all'articolo 11, comma 3, del citato decreto legislativo ed agli indirizzi del Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro per la funzione pubblica definisce il finanziamento dei progetti con l'obiettivo del contenimento delle spese e i vincoli relativi al finanziamento comunitario di una parte degli interventi. Le eventuali economie di spesa, nonché quelle derivanti dalla applicazione dell'articolo 11 sono destinate al finanziamento pluriennale delle spese di funzionamento e di programma del FORMEZ.

2. Ferme restando le finalità istituzionali di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il FORMEZ è trasformato in fondazione di diritto pubblico, da istituire da parte del Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il relativo fondo è costituito anche dalle economie di spesa di cui all'articolo 11 ed al comma 1 del presente articolo.

Art. 13.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*4-bis*. Il Comitato delibera l'ammissione alle agevolazioni e subentra nelle funzioni già attribuite alla Cassa depositi e prestiti, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, e nella titolarità dei diritti e degli obblighi posti in essere per effetto della citata normativa dalla Cassa stessa. Fino alla data di tale trasferimento, la Cassa depositi e prestiti continuerà ad osservare le disposizioni di cui al citato decreto-legge. L'erogazione dei fondi è effettuata con pagamenti disposti dal Comitato a valere sul conto corrente di tesoreria, istituito ai sensi della predetta legge e da intestare al Comitato, cui affluiscono le disponibilità finanziarie comunque destinate all'attuazione della presente normativa. Il Comitato provvede ad autonoma gestione delle disponibilità stesse con apposita contabilità separata. Sulle predette somme continueranno a gravare le necessarie spese di funzionamento nei limiti e con i criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. Alle attività del Comitato continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni sulla Cassa depositi e prestiti di cui alla legge 13 maggio 1983, n. 197, e successive modificazioni ed integrazioni, e ai decreti del Ministro del tesoro in data 1° febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 9 febbraio 1985, e in data 1° marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1992. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno emanate le speciali disposizioni da osservare in materia di modalità contabili, di rendicontazione e di controllo della gestione. Per l'espletamento dei suoi compiti il Comitato è autorizzato ad avvalersi del personale già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, da iscriversi su domanda da presentare entro il 15 dicembre 1993, nel ruolo di cui all'articolo 14, comma 1, nonché, per eventuali ulteriori occorrenze, di altro personale proveniente dagli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, assegnato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. Ai relativi oneri continua a provvedersi, rispettivamente, mediante le risorse derivanti dal decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni e integrazioni e, per il personale proveniente dagli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del presente decreto.».

2. Il subentro del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile nelle funzioni e nella titolarità dei diritti e degli obblighi di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ha effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. L'ambito territoriale di applicazione dei benefici di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così come definiti dai regolamenti CEE. In tali territori, il contributo in conto capitale può essere concesso fino al limite massimo del 40% delle spese ammesse ed il mutuo è riconosciuto nella misura del 50% delle spese medesime ad un tasso non superiore al 30% del tasso di riferimento; la durata del mutuo è fissata in dieci anni oltre ad un periodo di preammortamento di tre anni. La misura delle agevolazioni concedibili è determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dei limiti fissati dalla Commissione della Comunità europea. Per consentire la prosecuzione degli interventi del Comitato sulla base dei predetti criteri territoriali è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Art. 14.

1. Con deliberazione da adottare entro il 31 gennaio 1994 il CIPE provvede a dettare una disciplina dei contratti di programma che tenga conto delle competenze trasferite alle amministrazioni a seguito del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

2. All'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«*5-bis.* Il Fondo di cui al comma 5 è ripartito sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse. Con la stessa procedura il CIPE può rideterminare entro il 15 maggio di ciascun anno il predetto riparto per gli anni successivi. Con i medesimi criteri e modalità il CIPE può provvedere, entro il 31 dicembre 1993, ad un primo riparto provvisorio delle somme relative all'anno 1994.».

3. Per la prosecuzione degli interventi attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro può disporre apposite aperture di credito in favore di un funzionario delegato. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 della legge di contabilità generale dello Stato; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi possono essere trasportati a quelli successivi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 15.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

COLOMBO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0589

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 1993.

Determinazione del periodo di vigenza dell'ora legale per l'anno 1994.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente la disciplina dell'ora legale;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito dalla legge 8 agosto 1980, n. 436, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Vista la legge 22 dicembre 1982, n. 932, recante ulteriori modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, ed in particolare l'art. 2;

Sulla proposta dei Ministri dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale nonché di quello dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il messaggio in data 5 novembre 1993, prot. n. 125/DG/30, della Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport;

Decreta:

Dalle ore due del 27 marzo 1994 alle ore tre (legali) del 25 settembre 1994, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro dei trasporti
COSTA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1993
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 209

93A6860

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° dicembre 1993.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di ottobre 1993 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di ottobre 1993;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.600,794
Marco tedesco	»	977,180
Franco francese	»	278,461
Fiorino olandese	»	869,408
Franco belga	»	44,906
Lira sterlina	»	2.406,867
Lira irlandese	»	2.295,772
Corona danese	»	241,535
Dracma greca	»	6,742
ECU	»	1.856,169
Dollaro canadese	»	1.207,625
Yen giapponese	»	14,967
Franco svizzero	»	1.111,000
Scellino austriaco	»	138,896
Corona norvegese	»	223,384
Corona svedese	»	199,654
Marco finlandese	»	278,313
Escudo portoghese	»	9,452
Peseta spagnola	»	12,118
Dollaro australiano	»	1.059,187

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di ottobre 1993, come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	1,072
Albania:		
Lek	»	14,475
Algeria:		
Dinaro algerino	»	75,177
Angola:		
Kwanza	»	0,293
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	889,597
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	425,181
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.595,838
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	889,597
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.595,263
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.505,107
Bangla Desh:		
Taka	»	40,430
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	791,705
Belize:		
Dollaro Belize	»	796,183
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.595,263
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	50,758
Birmania:		
Kyat	»	253,372
Bolivia:		
Boliviano	»	364,792
Botswana:		
Pula	»	671,643
Brasile:		
Cruzeiro	»	10,481
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	1.015,887
Bulgaria:		
Lev	»	60,623
Burundi:		
Franco Burundi	»	6,541
C.S.I.:		
Rublo Russia (M)	Lit.	1,343
C.S.I.:		
Rublo Russia (U)	»	2.791,749
Cambogia:		
Riel Kampuchea	»	0,454
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	21,461
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	589,754
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.873,573
Cile:		
Peso cileno	»	3,862
Cina:		
Renmimbi	»	275,630
Cipro:		
Lira cipriota	»	3.184,904
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,957
Comore Isole:		
Comore Isole	»	5,555
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	5,555
Corea del Nord:		
Won Nord	»	740,615
Corea del Sud:		
Won Sud	»	1,968
Costa Rica:		
Colon Costarica	»	10,856
Croazia:		
Dinaro Croazia	»	0,224
Cuba:		
Peso cubano	»	2.102,286
Dominicana:		
Peso dominicano	»	122,487
Ecuador:		
Sucre	»	0,875
Egitto:		
Lira egiziana	»	474,041
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	182,885
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	434,196
Estonia:		
Corona Estonia	»	121,864
Etiopia:		
Birr	»	323,069
Falkland Is.:		
Sterline Falkland	»	2.400,892
Fiji Is:		
Dollari Fiji	»	1.027,537
Filippine:		
Peso filippino	»	55,960

Paese / Valuta		
Gambia:		
Dalasi	Lit.	172,297
Ghana:		
Cedi	»	2,275
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	58,613
Gibilterra:		
Sterline Gibilterra	»	2.400,892
Gibuti:		
Franco Gibouti	»	9,145
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.295,100
Guatemala:		
Quetzal	»	271,253
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,318
Guinea Conakry:		
Franco Conakry	»	1,960
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	12,637
Haiti:		
Goude	»	132,694
Honduras:		
Lempira	»	228,783
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	206,398
India:		
Rupia indiana	»	50,758
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,758
Iran:		
Rial iraniano	»	1,006
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	5.123,494
Islanda:		
Corona islandese	»	22,904
Israele:		
Shekel	»	559,447
Jugoslavia:		
New Dinaro jugoslavo	»	6,574
Kenia:		
Scellino keniota	»	23,090
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.340,637
Laos:		
New Kip	»	2,211
Lesotho:		
Maluti	»	471,130
Lettonia Latvia:		
Nuovo Lat	»	2.606,764
Libano:		
Lira libanese	»	0,925
Liberia:		
Liberian Dollaro	»	1.595,263
Libia:		
Dinaro libico	Lit.	5.374,873
Lituania:		
Lita Lituania	»	386,897
Macao:		
Pataca	»	199,404
Madagascar:		
Franco Rep. Malgascia	»	0,855
Malawi:		
Kwacha	»	365,798
Malaysia:		
Ringgit	»	626,659
Maldive:		
Rufiyaa	»	132,972
Malta:		
Lira maltese	»	4.176,769
Marocco:		
Dirham Marocco	»	173,079
Mauritania:		
Ouguiya	»	13,991
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	88,712
Messico:		
Peso Messico	»	512,289
Mongolia:		
Tugrik	»	3,980
Mozambico:		
Metical	»	0,330
Nepal:		
Rupia Nepalese	»	34,306
Nicaragua:		
Cordoba Oro	»	255,799
Nigeria:		
Naira	»	66,379
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	882,824
Oman:		
Rial Oman	»	4.135,715
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	53,042
Panama:		
Balboa	»	1.595,263
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.610,609
Paraguay:		
Guarani	»	0,889
Perù:		
New Sol	»	745,845
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	15,441
Polonia:		
Zloty	»	0,079
Qatar:		
Riyal Qatar	»	437,463

Repubblica Ceca:		
Corona Ceca	Lit.	55,087
Repubblica Slovacca:		
Corona Slovacca	»	49,414
Romania:		
Leu	»	1,607
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	11,076
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	493,389
Sant. Elena:		
Lira S. Elena	»	2.400,892
São Tomé:		
Dobra	»	6,634
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	310,445
Sierra Leone:		
Leone	»	2,895
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.015,887
Siria:		
Lira siriana	»	74,656
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	13,486
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,607
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	32,660
Sud Africa:		
Rand	»	471,130
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	122,487
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	892,101
Swaziland:		
Lilangeni Swaziland	»	471,130
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	59,414
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	3,524
Thailandia:		
Baht	»	63,625
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.058,463
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	»	288,467
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.515,465
Turchia:		
Lira turca	»	0,127
Ucraina:		
Karbovanet Ucraina	»	0,085
Uganda:		
New Scellino	Lit.	1,369
Ungheria:		
Forint ungherese	»	16,410
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	375,543
Vanuatu:		
Vatu	»	12,912
Venezuela:		
Bolivar	»	16,052
Vietnam:		
Dong	»	0,148
Western Samoa:		
Taia	»	619,288
Yemen Merid.:		
Dinaro Yemen	»	3.455,247
Yemen Sett.:		
Rial	»	96,504
Zaire:		
Zaire	»	0,000
Zambia:		
Kwacha	»	4,560
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	243,544

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1993

Il Ministro: GALLO

93A6862

MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 novembre 1993.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bologna, Forlì e Ravenna.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 19 luglio 1993 al 21 luglio 1993 nella provincia di Bologna;

grandinate 21 luglio 1993 nella provincia di Forlì;

grandinate 21 luglio 1993 nella provincia di Ravenna;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bologna: grandinate dal 19 luglio 1993 al 21 luglio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f)* e *g)*, nel territorio dei comuni di Castel Guelfo di Bologna, Castello d'Argile, Dozza, Imola, Molinella, Mordano;

Forlì: grandinate del 21 luglio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f)* e *g)*, nel territorio dei comuni di Bertinoro, Borghi, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Montiano, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone;

Ravenna: grandinate del 21 luglio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f)* e *g)*, nel territorio dei comuni di Bagnacavallo, Castel Bolognese, Cotignola, Faenza, Ravenna, Russi, Solarolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1993

Il Ministro: DIANA

93A6863

DECRETO 25 novembre 1993.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Imperia.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Liguria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 21 luglio 1993 nella provincia di Imperia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Considerato che le colture danneggiate nei territori delimitati non sono ammissibili all'assicurazione agevolata, ai sensi dell'art. 9 della predetta legge n. 185/1992;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Imperia: grandinate del 21 luglio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Castel Vittorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1993

Il Ministro: DIANA

93A6864

DECRETO 25 novembre 1993.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Treviso.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 19 luglio 1993 nella provincia di Treviso.

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Treviso: grandinate del 19 luglio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Giavera del Montello, Montebelluna, Povegliano, Spresiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1993

Il Ministro: DIANA

93A6865

DECRETO 25 novembre 1993.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Verona.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 23 giugno 1993 nella provincia di Verona;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Verona: grandinate del 23 giugno 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f)* e *g)*, nel territorio dei comuni di Angiari, Casaleone, Cerea, Legnago.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1993

Il Ministro: DIANA

93A6866

DECRETO 25 novembre 1993

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Modena.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi dall'8 agosto 1993 al 9 agosto 1993 nella provincia di Modena;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Modena: venti impetuosi dell'8 agosto 1993 e del 9 agosto 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)* e *g)*, nel territorio dei comuni di Modena e Soliera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1993

Il Ministro: DIANA

93A6867

DECRETO 25 novembre 1993

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della provincia autonoma di Bolzano degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 28 maggio 1993 al 18 agosto 1993 nella provincia di Bolzano;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bolzano: grandinate dal 28 maggio 1993 al 18 agosto 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f)* e *g)*, nel territorio dei comuni di: Appiano sulla Strada del Vino, Barbiano, Bolzano, Bressanone, Cermes, Lagundo, Laion, Lana, Marlengo, Merano, Nalles, Naturno, Naz Sciaves, Parcines, Scena, Terlano, Tirolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1993

Il Ministro: DIANA

93A6868

DECRETO 29 novembre 1993.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Trento.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della provincia autonoma di Trento degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 21 maggio 1993 nella provincia di Trento;

brinate del 7 giugno 1993 nella provincia di Trento;

grandinate dell'11 giugno 1993 nella provincia di Trento;

grandinate del 20 giugno 1993 nella provincia di Trento;

grandinate del 18 luglio 1993 nella provincia di Trento;

grandinate del 19 luglio 1993 nella provincia di Trento;

grandinate del 20 luglio 1993 nella provincia di Trento;

grandinate del 7 agosto 1993 nella provincia di Trento;

grandinate dell'8 agosto 1993 nella provincia di Trento;

grandinate del 18 agosto 1993 nella provincia di Trento;

grandinate del 26 agosto 1993 nella provincia di Trento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Trento:

grandinate del 21 maggio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f)* e *g)*, nel territorio dei comuni di Arco, Brentonico, Isera, Mori;

brinate del 7 giugno 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f)* e *g)*, nel territorio dei comuni di Levico Terme, Villa Lagarina, Volano;

grandinate dell'11 giugno 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f)* e *g)*, nel territorio dei comuni di Arco, Riva del Garda;

grandinate del 20 giugno 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f)* e *g)*, nel territorio del comune di Romeno;

grandinate del 18 luglio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f)* e *g)*, nel territorio dei comuni di Baselga di Pinè, Civezzano, Fierozzo, Fornace, Frassilongo, Levico Terme, Pergine Valsugana, Sant'Orsola;

grandinate del 19 luglio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f)* e *g)*, nel territorio dei comuni di Castel Condino, Dro;

grandinate del 20 luglio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f)* e *g)*, nel territorio dei comuni di Borgo Valsugana, Carzano, Castelnuovo, Ivano-Fracena, Novaledo, Roncegno, Scurelle, Spera, Strigno, Telve di Sopra, Telve di Sotto;

grandinate del 7 agosto 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f)* e *g)*, nel territorio dei comuni di Cles, Dambel, Nanno, Revò, Sanzeno, Taio, Tassullo, Tres, Tuenno, Vervò;

grandinate dell'8 agosto 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f)* e *g)*, nel territorio dei comuni di Caldes, Cavizzana, Malè, Terzolas;

grandinate del 18 agosto 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f)* e *g)*, nel territorio dei comuni di Aldeno, Calavino, Calliano, Cavedine, Cimone, Lasino, Nomi, Padergnone, Pomarolo, Spormaggiore, Terlago, Trento, Volano, Zambana;

grandinate del 26 agosto 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f)* e *g)*, nel territorio dei comuni di Campodenno, Castelfondo, Coredo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1993

Il Ministro: DIANA

93A6869

DECRETO 29 novembre 1993.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sardegna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 13 maggio 1993 nella provincia di Cagliari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Considerato che le colture danneggiate nei territori delimitati non sono ammissibili all'assicurazione agevolata, ai sensi dell'art. 9 della predetta legge n. 185/1992;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Cagliari: grandinate del 13 maggio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Samassi, Serramanna, Serrenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1993

Il Ministro: DIANA

93A6870

DECRETO 29 novembre 1993.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Treviso.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria del 25 agosto 1993 nella provincia di Treviso;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Treviso: tromba d'aria del 25 agosto 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)* ed *e)*, nel territorio dei comuni di Colle Umberto, Cordignano, Sarmede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1993

Il Ministro: DIANA

93A6871

DECRETO 29 novembre 1993.

Norme integrative al decreto ministeriale 31 luglio 1993 concernente l'autorizzazione transitoria all'uso di indicazioni geografiche e relative menzioni aggiuntive per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1993.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 2392/89 del Consiglio del 24 luglio 1989 che stabilisce le norme generali per la designazione e presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto il regolamento CEE n. 3201/90 della Commissione del 16 ottobre 1990, recante modalità di applicazione per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini ed in particolare l'art. 32, comma 3, recante misure transitorie sull'utilizzo delle indicazioni geografiche per i vini da tavola non riconosciute ad indicazione geografica tipica;

Visto il proprio decreto 31 luglio 1993 con il quale in attuazione della citata normativa comunitaria e nazionale è stata autorizzata l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative menzioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti da uve provenienti dalla vendemmia 1993;

Viste le richieste degli interessati intese ad integrare il predetto decreto 31 luglio 1993, in modo da consentire l'utilizzo di alcune indicazioni geografiche o menzioni aggiuntive per la corrente vendemmia;

Visto il parere favorevole espresso dalle competenti regioni sulle predette richieste;

Considerate valide le motivazioni addotte a sostegno delle richieste di cui trattasi;

Decreta:

Articolo unico

Ad integrazione delle indicazioni geografiche consentite ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1993, è autorizzato, per vini derivati dalle uve della vendemmia 1993, l'utilizzo delle indicazioni geografiche e relativi riferimenti o menzioni aggiuntive riportate nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1993

Il Ministro: DIANA

ALLEGATO 1

ELENCO INTEGRATIVO AL DECRETO MINISTERIALE 31 LUGLIO 1993 DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE AUTORIZZATE IN VIA TRANSITORIA PER LA DESIGNAZIONE E PRESENTAZIONE DEI VINI DA TAVOLA PRODOTTI DA UVE PROVENIENTI DALLA VENDEMMIA 1993.

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni
REGIONE PIEMONTE	
Ricaldone	Bianco
REGIONE LIGURIA	
Colline di Levanto	
REGIONE UMBRIA	
Umbria	Novello, Vino Santo
Spello	Bianco
REGIONE ABRUZZO	
Colli Aprutini	Novello
Controguerra	Novello
REGIONE MOLISE	
Molise	Novello

Roma, 29 novembre 1993

Il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali

DIANA

93A6840

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 16 ottobre 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 12 del titolo X, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, al punto 7 comprendente l'area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo, dopo la disciplina «metodologia epidemiologica clinica» viene inserita la disciplina di «pedagogia medica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1993

Il rettore: TECCE

93A6756

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 20 del titolo X dello statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma (ed. 91/92) è inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 21.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE

1 - *Finalità, organizzazione generale, norme di accesso*

1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario di terapista della riabilitazione, articolato nei seguenti indirizzi:

a) neurologico;
b) ortopedico e medicina fisica e riabilitazione.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della riabilitazione. Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario di terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, riservati ai possessori del diploma universitario di terapista della riabilitazione e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della stuttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma, fino ad un massimo di 150 per anno, è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/90.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro la fine del secondo anno di corso. Coloro che siano in possesso del titolo di un indirizzo di diploma universitario possono iscriversi al secondo semestre del terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

2 - *Ordinamento didattico*

1. Il corso di diploma prevede 4.000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 600 ore, secondo anno 600 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 600 ore nel primo anno (300 per semestre), 800 ore nel secondo anno (400 per semestre) e 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello annuale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

Area A: Propedeutica (crediti 6).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualititativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base propedeutiche alle conoscenze dei mezzi fisici utilizzati nella riabilitazione medica, nonché introdurre l'allievo all'interno dei concetti base della riabilitazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
biofisica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana;
neuroanatomia.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale riabilitazione:

infermieristica generale;
riabilitazione generale;
teoria del nursing (assistenza e sussidi domiciliari

A.6. Corso integrato di medicina fisica e riabilitazione

riabilitazione generale.

A.7. Inglese scientifico.

A.8. Attività tutoriale e di tirocinio guidato: attività da svolgersi in servizi ospedalieri di recupero e rieducazione funzionale.

I Anno - II semestre:

Area B: Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale (crediti 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi del funzionamento dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attività motoria e del comportamento nonché i principi di fisiopatologia applicati alla riabilitazione.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:

chimica biologica;
fisiologia umana;
neurofisiologia.

B.2. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;
fisiopatologia generale.

B.3. Corso integrato di cinesiologia:

anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore;
cinesiologia generale;
cinesiologia speciale.

B.4. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;
psicologia dell'età evolutiva;
psicometria.

B.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico: da svolgersi in strutture ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale relativamente ai corsi integrati del semestre.

II Anno - I semestre:

Area C: Principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione motoria (crediti 6).

Obiettivi: lo studente deve apprendere i fondamenti teorici ed applicativi, relativamente alle modalità generali dell'approccio alle menomazioni, disabilità ed handicap, nonché degli interventi riabilitativi di base.

C.1. Corso integrato: metodologia generale della:

medicina fisica e riabilitativa;
chinesiterapia generale;
massoterapia;
terapia fisica strumentale.

C.2. Corso integrato di pediatria:

neonatologia;
patologia pediatrica.

C.3. Corso integrato di psichiatria:

psichiatria generale;
neuropsichiatria infantile.

C.4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica:

neuropsicologia;
neurolinguistica.

C.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extra ospedaliere.

II Anno - II semestre:

Area D: medicina interna e specialità mediche, neurologia e disabilità delle funzioni viscerali (crediti, 6).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze e degli esiti delle disabilità motorie, della comunicazione e viscerali, di tecniche specifiche di riabilitazione e di principi di medicina generale orientati alle disabilità viscerali neurocorrelate e di specifiche funzioni, nonché alla gestione generale e medica del disabile.

D.1. Corso integrato di neurologia:

neurologia - neurofisiopatologia;
neurotraumatologia.

D.2. Corso integrato di medicina generale e specialistica - medicina interna ad indirizzo specialistico:

peneumologia;
cardiologia;
geriatria;
oncologia;
nefrologia;
reumatologia.

D.3. Corso integrato di patologia dell'apparato locomotore:

ortopedia;
traumatologia;
patologia articolare.

D.4. Tirocinio pratico guidato: da svolgersi presso strutture ospedaliere ed extra ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

III Anno - I semestre:

Area E: Metodi e tecniche della riabilitazione (crediti 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche dei principi di riabilitazione speciale di base, nonché apprendere le rispettive metodiche applicative.

E.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione motoria e fisioterapia strumentale:

cinesiologia speciale;
cinesiterapia speciale;
fisioterapia speciale;
terapia occupazionale generale;
protesiologia ed ortesiologia;
massoterapia speciale.

E.2. Corso integrato di riabilitazione delle disabilità viscerali:

patologia e tecniche di riabilitazione speciali;
riabilitazione respiratoria;
riabilitazione uroginecologica;
riabilitazione oncologica;
riabilitazione dell'ustionato;
riabilitazione delle funzioni viscerali.

E.3. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

INDIRIZZO NEUROLOGICO

III Anno - II semestre:

Area F: Metodi e tecniche della riabilitazione neurologica e neuromotoria (crediti 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze e le tecniche di riabilitazione specifiche anche speciali nell'ambito delle menomazioni e disabilità di natura neurologica.

F.1. Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione neuromotoria:

tecniche di riabilitazione neuromotoria;
tecniche di riabilitazione neuromotoria speciale.

F.2. Corso integrato di neuropsicologia:

psicologia dell'età evolutiva;
patologia della psicomotricità.

F.3. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:

neurologia pediatrica;
neuropsichiatria infantile.

F.4. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra ospedaliere.

INDIRIZZO IN ORTOPEDIA E MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

III Anno - II semestre:

Area G: Metodi e tecniche della riabilitazione ortopedico-reumatologica (crediti 4).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze delle disabilità osteo-artromuscolari e di tecniche specifiche della riabilitazione in ambito ortopedico.

G.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore:

tecniche di riabilitazione speciale;
cinesiterapia strumentale;
idrocinesiterapia;
balnoterapia;
terapia occupazionale speciale.

G.2. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore nell'età evolutiva:

tecniche di riabilitazione speciale;
cinesiterapia strumentale;
idrocinesiterapia;
balnoterapia;
terapia occupazionale speciale.

G.3. Attività tutoriali e tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

3 - *Organizzazione didattica*
Verifiche di profitto - *Esame finale*

1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1993

Il rettore: TECCE

93A6873

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 14 ottobre 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio della facoltà di lettere e filosofia in data 26 aprile 1990, consiglio della facoltà di lingue e letterature straniere in data 11 maggio 1990, consiglio di amministrazione in data 28 settembre 1990, senato accademico in data 9 ottobre 1990);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 luglio 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti approvati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale per le scuole di specializzazione, all'art. 267 contenente l'elencazione delle scuole medesime, è aggiunta la scuola di specializzazione in storia dell'arte.

Art. 2.

Dopo l'art. 319, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in storia dell'arte:

Scuola di specializzazione in storia dell'arte

Art. 320. — È istituita presso l'Università degli studi di Pisa la scuola di specializzazione in storia dell'arte per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale.

La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline storico-artistiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico.

La scuola rilascia il diploma di specialista in storia dell'arte (con indicazione dell'indirizzo seguito).

Art. 321. — Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:

storia dell'arte medievale e moderna;

storia dell'arte contemporanea;

storia delle arti minori.

Art. 322. — Il corso degli studi ha la durata di tre anni; in base alle strutture e alle attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso e complessivamente di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 323. — All'attuazione delle attività didattiche provvedono le facoltà di lettere e filosofia e di lingue e letterature straniere, nonché il dipartimento di storia delle arti.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della scuola.

Art. 324. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati che abbiano conseguito il titolo nelle facoltà di lettere, magistero e architettura.

Sono altresì ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso università straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 325. — Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree:

A) Area delle metodologie e delle tecniche:

1) elementi di informatica e di scienza della catalogazione dei beni culturali;
2) metodologia e didattica degli audio-visivi;
3) iconologia e iconografia;
4) museologia e museografia;
5) paleografia e diplomatica;
6) storia e tecnica del restauro;
7) storia della fotografia;
8) storia dell'architettura;
9) letteratura artistica;
10) metodologia della storia dell'arte;
11) estetica;
12) fenomenologia degli stili;
13) sociologia dell'arte;
14) psicologia dell'arte;
15) elementi di chimica;
16) storia delle tecniche artistiche;
17) museotecnica;
18) storia del teatro;
19) storia della musica.

B) Area di interesse generale:

1) storia del collezionismo;
2) storia del disegno, dell'incisione e della grafica;
3) araldica;
4) storia dello spettacolo;
5) archivistica;
6) storia medievale;
7) storia moderna;
8) storia contemporanea;
9) storia della liturgia;
10) agiografia;
11) storia della Chiesa;
12) epigrafia medievale e moderna;
13) storia del costume;
14) storia comparata dell'arte europea;
15) storia sociale dell'arte.

C) Area delle arti minori (o applicate):

1) storia delle arti minori (o applicate);

2) storia della miniatura;

3) storia delle arti applicate e industriali;

4) storia del costume e della moda;

5) storia del libro a stampa illustrato;

6) storia dell'oreficeria;

7) numismatica e sfragistica;

8) storia delle maioliche;

9) storia dei tessili.

D) Area della storia dell'arte medievale:

1) archeologia e storia dell'arte tardo-antica;

2) storia dell'arte islamica;

3) archeologia medievale;

4) storia dell'arte bizantina;

5) storia dell'arte medievale;

6) storia dell'architettura medievale.

E) Area della storia dell'arte moderna:

1) storia dell'arte del Rinascimento;

2) storia dell'arte dell'età barocca;

3) storia dell'arte fiamminga e olandese;

4) storia dell'arte dei Paesi europei;

5) storia dell'arte moderna;

6) storia dell'architettura moderna.

F) Area della storia dell'arte contemporanea:

1) archeologia industriale;

2) storia del cinema;

3) storia dell'arte contemporanea;

4) storia e tecnica della fotografia;

5) storia dell'architettura contemporanea.

G) Area giuridica:

1) elementi di diritto amministrativo;

2) estimo;

3) legislazione dei beni culturali;

4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali;

5) legislazione urbanistica.

Art. 326. — Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente almeno dieci insegnamenti (annuali) distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola.

Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate. Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze nonché da esercitazioni, attività applicativa, viaggi di istruzione. Gli insegnamenti saranno scelti nel modo seguente:

cinque (o più) fra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto:

due (o più) fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche;

due (o più) fra le discipline di due differenti aree di diverso indirizzo;

uno (o più) fra le discipline dell'area giuridica.

Lo specializzando è tenuto a seguire il primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti con discipline dell'ambito dell'indirizzo di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studio.

L'attività didattica comprende per i primi due anni 400 ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attività pratiche guidate. Per il terzo anno, che deve essere prevalentemente legato alla preparazione della dissertazione scritta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, l'attività didattica comprende 200 ore. Alle attività pratiche dovranno essere dedicate non meno di 250 ore.

I corsi di insegnamento possono essere articolati in moduli. Ciascun modulo può essere costituito da più programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantisi a costituire una unità organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a più docenti, ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quello degli altri docenti dello stesso modulo. Il modulo è affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento, comunque, dovrà avere un unico titolare.

Art. 327. — Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato secondo procedure individuate dal consiglio della scuola.

Art. 328. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra-universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento di attività di formazione degli specializzandi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.

Art. 329. — La commissione per l'esame di diploma è costituita secondo le consuete modalità per gli esami universitari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 14 ottobre 1993

Il rettore

93A6815

DECRETO RETTORALE 5 novembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935 n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 1992;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 1° dicembre 1992, consiglio di amministrazione in data 10 marzo 1993, senato accademico in data 30 marzo 1993);

Visto che il Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 16 luglio 1993, ha espresso parere favorevole alla istituzione del corso di diploma universitario per tecnico di audiometria ed audioprotesi per trasformazione della corrispondente scuola diretta a fini speciali per tecnici di audiometria e fonologopedia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali, l'art. 155, contenente l'elencazione delle scuole stesse, è modificato nel senso che è soppressa la scuola diretta a fini speciali per tecnici di audiometria e fonologopedia.

Art. 2.

L'art. 77 è integrato come segue:

Art. 77. — La facoltà di medicina e chirurgia conferisce:

la laurea in medicina e chirurgia;

la laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

il diploma universitario in scienze infermieristiche;

il diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico;

il diploma universitario in logopedia;

il diploma universitario di terapisti della riabilitazione;

il diploma universitario in tecnico di audiometria ed audioprotesi.

Dopo l'art. 102, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli concernenti il corso di diploma universitario in tecnico di audiometria ed audioprotesi:

Art. 103. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa è istituito il corso di diploma universitario in tecnico di audiometria ed audioprotesi, articolato nei seguenti indirizzi:

a) audiometristi;

b) audioprotesisti.

Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di audiometria e di protesizzazione acustica.

In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, l'Università potrà istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in tecnico di audiometria ed audioprotesi, e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche.

Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera può riconoscere altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello di diploma universitario.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al primo anno del corso di diploma è stabilito in dieci, per un totale di trenta iscritti per l'intero corso di studio.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro i quali siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo del diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 104. — Il corso di diploma prevede quattromila ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno cinquecento ore, secondo anno cinquecento ore, terzo anno quattrocento ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a cinquanta ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per settecento ore nel primo anno (trecentocinquanta per semestre), novecento ore nel secondo anno (quattrocentocinquanta per semestre) e mille ore nel terzo anno (cinquecento per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare.

L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti tra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono le seguenti:

I Anno - I semestre:

Area A - Propedeutica (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e sensoriali.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;

statistica medica;

informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;

anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;

biologia cellulare;

genetica generale.

A.5. Corso integrato di audiometria generale:

audiometria generale;

audiometria clinica.

A.6. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;

psicologia medica.

A.7. Inglese scientifico.

A.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

I Anno - II semestre:

Area B - Fisiologia, psicologia e audiologia applicate alle scienze audiometriche e audioprotesiche (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento fisiologici del sistema uditivo e vestibolare; apprendere i fondamenti audiologici, psicologici e linguistici della percezione sensoriale uditiva e vestibolare; apprendere le nozioni di base audiometriche.

B.1. Corso integrato di fisiologia:

fisiologia;

neurofisiologia;

bioacustica.

B.2. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;

psicologia sensoriale;

linguistica.

B.3. Corso integrato di audiologia I:

psicoacustica;

tecniche di analisi del suono.

B.4. Corso integrato di audiometria I:

misura della soglia;

audiometria clinica.

B.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno:

Area C - Fisiopatologia, elementi di otorinolaringoiatria, foniatria e geriatria audiometrica (crediti: 10).

Obiettivo: apprendere i principi generali di fisiopatologia e patologia clinica del sistema uditivo e vestibolare, gli elementi generali di otorinolaringoiatria, foniatria, pediatria e geriatria; apprendere i principi di sanità pubblica; apprendere le tecniche di audiometria.

I semestre:

C.1. Corso integrato di fisiopatologia:

fisiopatologia dell'apparato uditivo e vestibolare;

fisiopatologia della comunicazione.

C.2. Corso integrato di medicina:

otorinolaringoiatria;

foniatria;

geriatria.

C.3. Corso integrato di audiometria II:

audiometria tonale;

impedenzometria.

C.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali.

II semestre:

C.6. Corso integrato di patologia:

patologia clinica;

il deficit uditivo.

C.7. Corso integrato di medicina materno-infantile:

audiologia infantile;

puericultura e pediatria;

neuropsichiatria infantile.

C.8. Corso integrato di audiometria infantile:

audiometria neonatale;

audiometria comportamentale.

C.9. Corso integrato di sanità pubblica:

legislazione sanitaria;

etica professionale.

C.10. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali.

III Anno - I semestre.

Area D - Audiologia clinica e industriale; audiologia riabilitativa; audiometria protesica (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere la clinica delle ipoacusie periferiche e centrali; apprendere i principi di riabilitazione del sistema uditivo; apprendere i principi di audiologia industriale.

D.1. Corso integrato di audiologia clinica I:

patologia del sistema audiovestibolare;

clinica del sistema audiovestibolare.

D.2. Corso di audiometria protesica:

audiometria protesica;

tecniche di misurazione della protesi acustica.

D.3. Corso integrato di audiologia riabilitativa:

riabilitazione audiologica;

riabilitazione audiologica pediatrica.

D.4. Corso integrato di audiologia industriale:

fonometria;

audiometria ambientale;

audiologia industriale.

D.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

III Anno - I semestre - Indirizzo per audiometristi:

Area E - Neurofisiologia clinica, audiologia preventiva e tecniche speciali (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere i principi di neurofisiologia e otoneurologia clinica; apprendere le tecniche speciali di esplorazione uditiva e vestibolare; apprendere le metodiche di prevenzione della sordità infantile.

E.1. Corso integrato di audiologia clinica I:

otoneurologia;

audiologia e audiometria;

E.2. Corso integrato di audiometria III:

semeiotica speciale audiovestibolare;

audiometria vocale;

audiometria speciale.

E.3: Corso integrato di audiologia preventiva:
epidemiologia;
audiologia preventiva e sociale.

E.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale, comprendente anche attività di prevenzione e di audiometria di massa.

III Anno - I semestre - Indirizzo per audiometristi:

Area F - Fisica acustica ed elettronica, tecniche audioprotesiche, etica e deontologia professionale (crediti: 5.0).

Obiettivi: apprendere i principi di elettronica e acustica necessari alla base di una protesi acustica; apprendere le tecniche audioprotesiche per la selezione, adattamento e controllo delle protesi; apprendere i fondamenti dell'etica e della deontologia professionale necessari ad un corretto esercizio della professione.

F.1. Corso integrato di fisica applicata:
elettronica applicata;
acustica.

F.2. Corso integrato di tecniche audioprotesiche:
tecniche acustiche applicate;
elettronica applicata;
audioprotesi.

F.3. Corso integrato di etica professionale:
legislazione;
etica e deontologia professionale.

F.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Art. 105. — La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate. Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in tecnici di audiometria e protesizzazione acustica, con menzione dell'indirizzo seguito.

La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia. Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 5 novembre 1993

Il rettore

93A6757

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Vista la tabella XLI approvata con decreto ministeriale 31 marzo 1992 relativa all'ordinamento didattico universitario del corso di diploma universitario di terapista della riabilitazione;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 15 luglio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 2, nell'elenco delle lauree e dei diplomi che si conseguono presso la facoltà di medicina e chirurgia, è aggiunto:

«diploma di terapista della riabilitazione, durata del corso tre anni».

All'art. 125 relativo alle lauree e ai diplomi che conferisce la facoltà di medicina e chirurgia, il secondo comma è soppresso e sostituito come segue:

«Conferisce inoltre, dopo un corso di studi della durata di tre anni, i diplomi per tecnico di laboratorio biomedico, per ortottista ed assistente in oftalmologia e di terapista della riabilitazione».

All'art. 260, nell'elenco delle scuole dirette a fini speciali, la dizione «per terapisti della riabilitazione» è soppressa.

Gli articoli da 945 a 955, inerenti alla scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione sono soppressi.

Dopo l'art. 156, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di diploma universitario di terapista della riabilitazione

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE

Art. 157 (*Finalità, organizzazione generale, norme di accesso*). — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia può essere istituito il corso di diploma universitario di terapista della riabilitazione, articolato nei seguenti indirizzi:

a) neurologico;

b) ortopedico e medicina fisica e riabilitazione.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della riabilitazione. Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario di terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario di terapista della riabilitazione e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro la fine del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di un indirizzo di diploma universitario possono iscriversi al secondo semestre del terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 158 (*Ordinamento didattico*). — 1. Il corso di diploma prevede 4000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri): ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 600 ore, secondo anno 600 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 600 ore nel primo anno (300 per semestre), 800 ore nel secondo anno (400 per semestre), e 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una o all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare.

L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.

Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono le seguenti:

I Anno - I semestre:

Area A: Propedeutica (crediti: 6).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base propedeutiche alle conoscenze dei mezzi fisici utilizzati nella riabilitazione medica, nonché introdurre l'allievo all'interno dei concetti base della riabilitazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
biofisica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana;
neuroanatomia.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale e riabilitazione:

infermieristica generale;
riabilitazione generale;
teoria del nursing (assistenza e sussidi domiciliari).

A.6. Corso integrato di medicina fisica e riabilitazione:

riabilitazione generale.

A.7. Inglese scientifico.

A.8. Attività tutoriale e di tirocinio guidato: attività da svolgersi in servizi ospedalieri di recupero e rieducazione funzionale.

I Anno - II semestre:

Area B: Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi del funzionamento dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attività motoria e del comportamento, nonché i principi di fisiopatologia applicati alla riabilitazione.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:

chimica biologica;
fisiologia umana;
neurofisiologia.

B.2. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;
fisiopatologia generale.

B.3. Corso integrato di cinesiologia:

anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore;
cinesiologia generale;
cinesiologia speciale.

B.4. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;
psicologia dell'età evolutiva;
psicometria.

B.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico: da svolgersi in strutture ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale relativamente ai corsi integrati del semestre.

II Anno - I semestre:

Area C: Principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione motoria (crediti: 6).

Obiettivi: lo studente deve apprendere i fondamenti teorici ed applicativi, relativamente alle modalità generali dell'approccio alle menomazioni, disabilità ed handicap, nonché degli interventi riabilitativi di base.

C.1. Corso integrato: metodologia generale della medicina fisica e riabilitativa:

chinesiterapia generale;
massoterapia;
terapia fisica strumentale.

C.2. Corso integrato di pediatria:

neonatologia;
patologia pediatrica.

C.3. Corso integrato di psichiatria:

psichiatria generale;
neuropsichiatria infantile.

C.4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica:

neuropsicologia;
neurolinguistica.

C.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere.

II Anno - II semestre:

Area D: Medicina interna e specialità mediche, neurologia e disabilità delle funzioni viscerali (crediti: 6).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze e degli esiti delle disabilità motorie, della comunicazione e viscerali, di tecniche specifiche di riabilitazione e di principi di medicina generale orientati alle disabilità viscerali neurocorrelate e di specifiche funzioni, nonché alla gestione generale e medica del disabile.

D.1. Corso integrato di neurologia:

neurologia;
neurofisiopatologia;
neurotraumatologia.

D.2. Corso integrato di medicina generale e specialistica:

medicina interna ad indirizzo specialistico;
pneumologia;
cardiologia;
geriatria;
oncologia;
nefrologia;
reumatologia.

D.3. Corso integrato di patologia dell'apparato locomotore:

ortopedia;
traumatologia;
patologia articolare.

D.4. Tirocinio pratico guidato: da svolgersi presso strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

III Anno - I semestre:

Area E: Metodi e tecniche della riabilitazione (crediti: 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche dei principi di riabilitazione speciale di base, nonché apprendere le rispettive metodiche applicative.

E.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione motoria e fisioterapia strumentale:

cinesiologia speciale;
cinesiterapia speciale;
fisioterapia speciale;
terapia occupazionale generale;
protesiologia ed ortesiologia;
massoterapia speciale.

E.2. Corso integrato di riabilitazione delle disabilità viscerali:

patologia e tecniche di riabilitazione speciali;
riabilitazione respiratoria;
riabilitazione uro-ginecologica;
riabilitazione oncologica;
riabilitazione dell'ustionato;
riabilitazione delle funzioni viscerali.

E.3. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

INDIRIZZO NEUROLOGICO

III Anno - II semestre:

Area F: Metodi e tecniche della riabilitazione neurologica e neuromotoria (crediti: 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze e le tecniche di riabilitazione specifiche anche speciali nell'ambito delle menomazioni e disabilità di natura neurologica.

F.1. Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione neuromotoria:

tecniche di riabilitazione neuromotoria;
tecniche di riabilitazione neuromotoria speciale.

F.2. Corso integrato di neuropsicologia:

psicologia dell'età evolutiva;
patologia della psicomotricità.

F.3. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:

neurologia pediatrica;
neuropsichiatria infantile.

F.4. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere.

INDIRIZZO IN ORTOPEDIA E MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

III Anno - II semestre:

Area G: Metodi e tecniche della riabilitazione ortopedico-reumatologica (crediti: 4).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze delle disabilità osteoartromuscolari e di tecniche specifiche della riabilitazione in ambito ortopedico.

G.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore:

tecniche di riabilitazione speciale;
cinesiterapia strumentale;
idrocinesiterapia;
balnoterapia;
terapia occupazionale speciale.

G.2. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore nell'età evolutiva:

tecniche di riabilitazione speciale;
cinesiterapia strumentale;
idrocinesiterapia;
balnoterapia;
terapia occupazionale speciale.

G.3. Attività tutoriali e tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

Art. 159 *(Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale)*. — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto: esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone l'apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Bologna, 7 ottobre 1993

Il rettore: ROVERSI-MONACO

93A6812

DECRETO RETTORALE 25 ottobre 1993

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 15 luglio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Dopo l'art. 379 dello statuto, relativo alle norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, viene inserito il seguente nuovo articolo relativo alle norme transitorie comuni alle scuole di specializzazione medico-chirurgiche.

NORME TRANSITORIE COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICO-CHIRURGICHE

Art. 380. — In attesa dell'emanazione del regolamento didattico di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, valgono le seguenti norme transitorie:

«La formazione del medico specialista è attuata in conformità all'art. 4, punto 1 e punto 4, primo comma, del decreto legislativo n. 257/1991.

Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, nonché il numero e la tipologia degli interventi pratici che lo specializzando deve avere personalmente eseguito per essere ammesso a sostenere la prova finale annuale, sono stabilite dai consigli delle scuole di specializzazione, fermo restando che all'attività didattica teorica saranno dedicate almeno 200 ore per ogni anno accademico.

La graduale assunzione dei compiti assistenziali è demandata alla responsabilità dei direttori delle singole scuole, di concerto con i responsabili delle strutture assistenziali che afferiscono alle scuole.

Ciascun consiglio della scuola potrà non programmare attività in determinati periodi dell'anno purché non superiori a complessivi trenta giorni».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 25 ottobre 1993

Il rettore: ROVERSI-MONACO

93A6813

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la tabella XIII-*ter* relativa all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in conservazione dei beni culturali;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 105 dello statuto relativo al corso di laurea in conservazione dei beni culturali (con sede a Ravenna), indirizzo dei beni architettonici, archeologici e dell'ambiente (archeologici), all'area *e)* dell'archeologia orientale è inserita la seguente disciplina:

«25) indologia».

Al medesimo art. 105, indirizzo dei beni archivistici e librari, all'area *a)* dell'archivistica è inserita la seguente disciplina:

«20) indologia».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1993

Il rettore: ROVERSI-MONACO

93A6758

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 26 maggio 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Visto il proprio decreto n. 53 del 2 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1993;

Riconosciuta la necessità di procedere alla rettifica di alcune imprecisioni riportate nel decreto rettorale sopra citato;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'ordinamento didattico della Scuola di specializzazione in pediatria è modificato come di seguito indicato:

a) comma 17, punto *h)*: l'insegnamento di «immunologia» è soppresso; l'insegnamento di «clinica e terapia delle malattie oncoematologiche primitive e secondarie» muta la denominazione in «clinica e terapia delle malattie oncoematologiche e autoimmuni»;

b) comma 17, punto *i)*: l'insegnamento di «citomorfologia normale e patologica» è soppresso; l'insegnamento di «biologia cellulare (crescita in vitro, fattori di crescita, citogenetica, ciclo cellulare)», viene integrato con le parole «immunologia oncologica)»; l'insegnamento di «immunologia oncologica» viene soppresso; l'insegnamento di «effetti collaterali precoci e tardivi di trattamenti anti-neoplastici» è soppresso;

c) comma 17, punto *l)*: gli insegnamenti di «fisiopatologia», «diagnostica», «epidemiologia e statistica», «pediatria generale», sono soppressi;

d) comma 18, quinto anno, indirizzo di allergologia e immunologia pediatrica: l'elenco degli insegnamenti e l'indicazione dell'area di allergologia e immunologia pediatrica cui i medesimi afferiscono è soppresso e sostituito dal seguente:

Quinto anno - Indirizzo di allergologia e immunologia pediatrica.

Allergologia e immunologia pediatrica (ore 360):

immunogenetica	ore	30
immunologia neonatale	»	30
istopatologia e citopatologia	»	20
immunofarmacologia	»	30
immunodeficienze primarie e secondarie	»	30
etiopatogenesi delle malattie allergiche	»	40
diagnostica immunologica	»	30
diagnostica allergologica	»	30
clinica e terapia delle immunodeficienze (primarie e secondarie)	»	30
clinica e terapia delle malattie oncoematologiche e autoimmuni	»	30
clinica e terapia delle malattie allergiche	»	60

Epidemiologia e statistica (ore 40):

epidemiologia, statistica e prevenzione delle malattie immunoallergiche	»	40

Monte ore elettivo: ore 400;

e) comma 18, quinto anno, indirizzo di nefrologia pediatrica: in relazione all'area «inquadramento generale delle sindromi cliniche in nefrologia pediatrica» e al relativo insegnamento di «inquadramento generale delle sindromi cliniche in nefrologia pediatrica», le indicazioni del numero delle ore vengono in entrambi i casi rettificate in «ore 50».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 26 maggio 1993

Il rettore: MURARO

93A6814

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 16 luglio 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA

Art. 359 *(Insegnamenti comuni del triennio professionale)*. — L'insegnamento di «tossicologia» è sostituito con quello di «tossicologia veterinaria».

DISCIPLINE DEGLI ORIENTAMENTI: *E)* Orientamento biopatologico generale e sperimentale.

Dall'elenco delle discipline previste è eliminato l'insegnamento di «tossicologia veterinaria».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 7 ottobre 1993

Il rettore: CRESCENTI

93A6842

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 8 ottobre 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale n. 1916 del 4 maggio 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premese, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 49, relativo all'elenco delle lauree conferite dalla facoltà di lettere e filosofia (sede di Vercelli), viene modificato nel modo seguente:

«Art. 49. — La facoltà di lettere e filosofia conferisce tre lauree: in lettere; in filosofia; in lingue e letterature straniere».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 8 ottobre 1993

Il rettore: DIANZI

93A6843

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 18 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università con nota n. 2534 del 29 agosto 1993;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, articoli 6 e 16;

Vista la nota ministeriale n. 2849 del 6 settembre 1993, contenente in allegato il parere del Consiglio universitario nazionale del 18 giugno 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 18, relativo all'elenco degli insegnamenti obbligatori dell'indirizzo politico-economico del corso di laurea in scienze politiche, sono inserite le seguenti discipline di «econometria» e di «matematica per economisti» (già opzionali), in sostituzione rispettivamente di «statistica economica» e di «elementi di matematica generale», che vengono inserite fra gli insegnamenti opzionali.

Art. 2.

L'art. 18, relativo all'elenco degli insegnamenti obbligatori dell'indirizzo politico economico del corso di laurea in scienze politiche, risulta così modificato:

«Art. 18. — Costituiscono insegnamenti obbligatori dell'indirizzo politico-economico:

1) econometria;
2) economia e politica industriale;
3) geografia politica ed economica;
4) matematica per economisti;
5) storia delle dottrine economiche;
6) teoria e politica dello sviluppo economico;
7) scienza delle finanze;
8) prima lingua straniera (II e III corso);
9) seconda lingua straniera (II corso)».

Art. 3.

Nell'art. 21, relativo all'elenco degli insegnamenti opzionali del corso di laurea in scienze politiche sono inserite le discipline di «statistica economica» e «elementi di matematica generale» (già discipline fondamentali) in sostituzione di «econometria» e di «matematica per economisti» che vengono inserite fra gli insegnamenti opzionali.

Art. 4.

L'art. 21, relativo all'elenco degli insegnamenti opzionali del corso di laurea in scienze politiche, risulta così modificato:

«Art. 21. — Costituiscono insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche:

1) antropologia culturale;
2) analisi economica;
3) contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
4) contabilità regionale;
5) criminologia;
6) demografia;
7) demografia storica;
8) diritto dell'ambiente;
9) diritto del lavoro;
10) diritto delle Comunità europee;
11) diritto internazionale privato;
12) diritto parlamentare;
13) diritto privato comparato;
14) diritto processuale;
15) diritto pubblico romano;
16) diritto regionale;
17) diritto tributario;
18) diritto urbanistico;
19) economia applicata;
20) economia dei Paesi in via di sviluppo;
21) economia regionale;
22) economia internazionale;
23) economia e politica agraria;
24) economia e politica del lavoro;
25) economia e politica del turismo;
26) economia e politica monetaria;
27) elementi di matematica generale;
28) filosofia della politica;
29) geografia della popolazione;
30) giustizia costituzionale;
31) informatica giuridica;
32) informatica giuridica e amministrativa;
33) legislazione sociale;
34) matematica per le scienze sociali;
35) organizzazione economica internazionale;
36) paleografia e diplomatica;
37) politica dell'ambiente;
38) programmazione economica;
39) scienza delle finanze;
40) scienza dell'amministrazione;
41) scienza della politica;
42) sistemi economici comparati;
43) sociologia della famiglia;
44) sociologia economica;
45) sociologia dell'organizzazione;
46) statistica economica;
47) statistica sanitaria;
48) statistica sociale;
49) storia del giornalismo;
50) storia della filosofia politica;
51) storia dei movimenti e dei partiti politici;

52) storia del pensiero politico moderno e contemporaneo;
53) storia dell'integrazione europea;
54) storia del risorgimento;
55) storia dell'America anglosassone;
56) storia dell'America latina;
57) storia dell'Europa orientale;
58) storia dell'amministrazione pubblica;
59) storia delle dottrine politiche e sociali;
60) storia delle istituzioni politiche;
61) storia economica;
62) storia ed istituzioni dell'Africa subsahariana;
63) storia ed istituzioni musulmane;
64) storia ed istituzioni dell'Asia orientale;
65) storia ed istituzioni dell'Asia sud orientale;
66) storia ed istituzioni dell'Asia meridionale;
67) storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
68) storia medioevale;
69) storia politica ed economica della Sardegna;
70) tecnica dell'organizzazione e dei servizi amministrativi;
71) teoria delle relazioni internazionali».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 18 ottobre 1993

Il rettore: MISTRETTA

93A6841

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione del Governo

Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data 6 dicembre 1993, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato il dott. Alfredo DIANA Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali; con altro decreto in pari data, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato l'onorevole dott. Pasquale DIGLIO, deputato al Parlamento, Sottosegretario di Stato al medesimo Dicastero.

93A6922

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 403, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno».

Il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 403, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 del 9 ottobre 1993.

93A6877

Mancata conversione del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 406, recante: «Anticipazione all'anno scolastico 1993-94 dell'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi, nonché misure urgenti per assicurare lo svolgimento dell'anno scolastico nella città di Napoli».

Il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 406, recante: «Anticipazione all'anno scolastico 1993-94 dell'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi, nonché misure urgenti per assicurare lo svolgimento dell'anno scolastico nella città di Napoli» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 del 9 ottobre 1993.

93A6878

Mancata conversione del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 407, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria».

Il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 407, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 del 9 ottobre 1993.

93A6879

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione del versamento delle entrate al commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito *B* della provincia di Avellino.

Con decreto ministeriale n. 1 2 1784 93 del 6 novembre 1993 al commissario governativo delegato provvisoriamente al servizio di riscossione per l'ambito *B* della provincia di Avellino è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 631.124.304, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome dei contribuenti vari.

Resta fermo per il commissario governativo l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Avellino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

93A6881

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla Società sportiva calcio Napoli S.p.a.

Con decreto 18 novembre 1993 la riscossione del carico tributario di L. 7.295.063.266 dovuto dalla Società sportiva calcio Napoli S.p.a., è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici

mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso L'intendenza di finanza di Napoli nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art 39 del decreto del Presidente della Repubblica n 602 introdotto dal medesimo art 4 della legge n. 46 Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata Società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

93A6882

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n 193.

Cambi del giorno 7 dicembre 1993

Dollaro USA	1671,15
ECU	1892,74
Marco tedesco	981,88
Franco francese	285,47
Lira sterlina	2506,73
Fiorino olandese	876,05
Franco belga	47,071
Peseta spagnola	12,023
Corona danese	249,41
Lira irlandese	2367,18
Dracma greca	6,841
Escudo portoghese	9,640
Dollaro canadese	1263,15
Yen giapponese	15,521
Franco svizzero	1142,28
Scellino austriaco	139,60
Corona norvegese	226,44
Corona svedese	201,51
Marco finlandese	291,90
Dollaro australiano	1112,48

93A6926

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dal Mediocredito abruzzese e molisano

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1993 è stato approvato, ai sensi dell'art 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n 356, il progetto presentato dal Mediocredito abruzzese e molisano che comporta:

la trasformazione dell'ente di diritto pubblico Mediocredito abruzzese e molisano in una società per azioni, denominata «Mediocredito abruzzese e molisano S p a », che avrà un capitale sociale di L. 67.130.000.000, rappresentato da n 67.130 azioni ordinarie da nominali L. 1.000 000 cadauna;

l'adozione da parte del Mediocredito abruzzese e molisano S p a di un nuovo statuto.

93A6880

MINISTERO DELL'INTERNO

Rifiuto di iscrizione di armi nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale n 559 C-50 547-C-93 del 17 novembre 1993 è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della Pistola semiautomatica singola azione «CESKA ZBROJOVKA UHERSKY BROD» mod CZ 91 S (tacca di mira e mirino regolabili) cal mm 7,65 Browning (canna mm 115), in quanto l'arma rientra nelle previsioni di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n 110

Con decreto ministeriale n 559 C-50 548-C-93 del 17 novembre 1993 è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della Pistola semiautomatica singola azione «CESKA ZBROJOVKA UHERSKY BROD» mod CZ 91 S (tacca di mira e mirino regolabili) cal mm 9 Browning (mm 9 corto) (canna mm 115), in quanto l'arma rientra nelle previsioni di cui all'art 1 della legge 18 aprile 1975, n 110

93A6848

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, che risultino beneficiarie del trattamento di integrazione salariale alla data del 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, destinatari dei provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22, sesto comma, della legge n 223/91 e della legge 26 novembre 1992, n. 460, art. 2, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati

1) Area del comune di Castrovillari (Cosenza) — Lavoratori dipendenti delle imprese impegnate nella nuova casa circondariale di Castrovillari (Cosenza) Lavoratori disponibili dal 31 ottobre 1986 o entro sei mesi da tale data

   legge n. 236/93,
   proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
   primo decreto ministeriale 23 novembre 1987

2) Area del comune di Castrovillari (Cosenza) - Imprese impegnate nella realizzazione della casa circondariale, lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1987 o entro sei mesi da tale data:

   legge n 236/93,
   proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993,
   primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

3) Area del comune di Rende (Cosenza). - Costruzione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni di Cosenza e Rende, lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1987 o entro sei mesi da tale data

   legge n 236/93,
   proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993,
   primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sicilcen, con sede in Palermo e unità di Palermo, per il periodo dal 29 giugno 1992 al 9 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1992 con decorrenza 29 giugno 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 settembre 1992.

Nota integrativa acquisita in data 26 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. S.I.E.S., con sede in Milazzo (Messina) e unità di Milazzo (Messina), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 agosto 1992.

Nota integrativa acquisita in data 8 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. S.I.E.S., con sede in Milazzo (Messina) e unità di Milazzo (Messina), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Scev, con sede in Catania, e unità di Catania, per il periodo dal 26 ottobre 1992 al 25 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 26 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 26 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Scev, con sede in Catania, e unità di Catania, per il periodo dal 26 aprile 1993 al 25 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 26 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Comil, con sede in Catania, e unità di Catania, per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 febbraio 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Comil, con sede in Catania, e unità di Catania, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 giugno 1993.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ceramiche Refin, con sede in Casalgrande (Reggio Emilia), e unità di Salvaterra (Reggio Emilia), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 29 gennaio 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 marzo 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. P.G.S., con sede in Milano, e unità di Roveleto di Cadeo (Piacenza), per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 17 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1993 con decorrenza 18 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 marzo 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Casadei Gianfranco, con sede in Villa Verucchio (Forlì), e unità di Villa Verucchio (Forlì), per il periodo dal 15 ottobre 1992 al 14 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 15 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 15 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Casadei Gianfranco, con sede in Villa Verucchio (Forlì), e unità di Villa Verucchio (Forlì), per il periodo dal 15 aprile 1993 al 14 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1993 con decorrenza 15 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 16 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Mikron, con sede in Villanova di Castenaso (Bologna), e unità di Villanova di Castenaso (Bologna), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 2 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 novembre 1992.

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. R.C.F. Rampini costruzioni ferroviarie, con sede in Modena, e unità di Modena, per il periodo dal 30 novembre 1992 al 29 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1993 con decorrenza 30 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 30 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. R.C.F. Rampini costruzioni ferroviarie, con sede in Modena, e unità di Modena, per il periodo dal 30 maggio 1993 al 29 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 30 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Com, con sede in S. Giovanni in Persiceto (Bologna), e unità di Bologna, Forlì, Milano e San Giovanni in Persiceto (Bologna), per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 29 gennaio 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 marzo 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Sistema, con sede in Modena, e unità Campogalliano (Modena) e Modena, per il periodo dal 15 febbraio 1993 al 14 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1993 con decorrenza 15 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 aprile 1993.

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nemo con sede in Sarsina (Forlì), e unità di Sarsina (Forlì), per il periodo dal 21 dicembre 1992 al 24 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1993 con decorrenza 21 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Car agricola, con sede in Busana (Reggio Emilia), e unità di Busana (Reggio Emilia), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.c. a r.l. Car Agricola, con sede in Busana (Reggio Emilia), e unità di Busana (Reggio Emilia), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Steton, con sede in Carpi (Modena), e unità di Carpi (Modena), per il periodo dal 23 novembre 1992 al 22 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 23 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 aprile 1993.

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 23 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Steton, con sede in Carpi (Modena), e unità di Carpi (Modena), per il periodo dal 23 maggio 1993 al 22 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1993 con decorrenza 23 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 agosto 1993.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Degussa prodotti ceramici dal 27 aprile 1993 *Cerdec Italia*, con sede in Firenze, e unità di Fiorano Modenese (Modena) Firenze e Reggiolo (Reggio Emilia), per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 9 febbraio 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 marzo 1993.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Degussa prodotti ceramici dal 27 aprile 1993 *Cerdec Italia*, con sede in Firenze, e unità di Fiorano Modenese (Modena), Firenze e Reggiolo (Reggio Emilia), per il periodo dall'11 luglio 1993 al 10 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 5 luglio 1993 con decorrenza 11 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 agosto 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Edison giocattoli, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), e unità di Barberino di Mugello (Firenze) e Sesto Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 15 febbraio 1993 al 14 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1993 con decorrenza 15 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. La Magona d'Italia, con sede in Firenze, e unità di Piombino (Livorno), sede di Firenze, per il periodo dal 7 dicembre 1992 al 6 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1993 con decorrenza 7 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1° marzo 1993;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. La Magona d'Italia, con sede in Firenze, e unità di Piombino (Livorno), sede di Firenze, per il periodo dal 7 giugno 1993 al 6 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata l'8 luglio 1993 con decorrenza 7 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Pastificio Toscano, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo), e unità di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Malpac, con sede in Bisignano (Catanzaro), e unità di Capannori (Lucca), per il periodo dal 7 dicembre 1992 al 16 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1993 con decorrenza 7 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.a.s. Pan*, con sede in S. Niccolò (Arezzo), e stabilimento di S. Niccolò (Arezzo):
   periodo: dal 12 agosto 1991 al 10 febbraio 1992;
   causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) Fallimento del 6 marzo 1991 - C.I.P.I. 13 luglio 1993;
   primo decreto ministeriale 20 settembre 1993: dal 6 marzo 1991;
   pagamento diretto: si;
   contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. Aviointeriors*, con sede in Latina, e stabilimento di Latina:
   periodo: dal 1° ottobre 1989 al 31 marzo 1990;
   causale: riorganizzazione aziendale - C.I.P.I. 21 settembre 1993;
   primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 26 ottobre 1987;
   pagamento diretto: no.

3) *S.r.l. Avointeriors*, con sede in Latina, e stabilimento di Latina:
   periodo: dal 1° aprile 1990 al 30 settembre 1990;
   causale: riorganizzazione aziendale - C.I.P.I. 21 settembre 1993;
   primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 26 ottobre 1987;
   pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, la dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Acciaieria e ferriera del Caleotto, con sede in Lecco, e unità di Lecco, per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 31 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 1° dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 marzo 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.C.S. - Industria composizioni stampate, con sede in Milano, e unità di Canonica d'Adda (Bergamo), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 aprile 1992.

Nota integrativa acquisita in data 26 gennaio 1993.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.C.S. - Industria composizioni stampate, con sede in Milano, e unità di Canonica d'Adda (Bergamo), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1992 con decorrenza 8 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 ottobre 1992.

Nota integrativa acquisita in data 26 gennaio 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Facep, con sede in Milano, e unità di Patrica (Frosinone), per il periodo dal 23 marzo 1992 al 22 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 23 marzo 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 novembre 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 23 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Facep, con sede in Milano, e unità di Patrica (Frosinone), per il periodo dal 23 settembre 1992 al 22 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1992 con decorrenza 23 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 gennaio 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Comoni, con sede in Monza (Milano), e unità di Monza (Milano), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1° maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1992 con decorrenza 2 novembre 1992;

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 marzo 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993, con effetto dal 10 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in Milano, e unità di Corsico (Milano), per il periodo dal 10 febbraio 1993 al 9 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 9 febbraio 1993 con decorrenza 10 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 marzo 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993, con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in Milano, e unità di Asti, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 marzo 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993, con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in Milano, e unità di Asti, per il periodo dal 1° luglio 1993 all'11 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 6 luglio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 marzo 1993;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993, con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in Milano, e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1° settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 2 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 marzo 1993;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. G.S. - Gilardini Silenziamento (Gruppo Fiat), con sede in Venaria Reale (Torino), e unità di Venaria Reale (Torino), per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1992 con decorrenza 31 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 novembre 1992;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. G.S. - Gilardini Silenziamento (Gruppo Fiat), con sede in Venaria Reale (Torino), e unità di Venaria Reale (Torino), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 giugno 1993;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industrie Magneti Marelli, con sede in Milano, e unità di Potenza, per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 novembre 1992.

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industrie Magneti Marelli, con sede in Milano, e unità di Potenza, per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 maggio 1993;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992, con effetto dal 28 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. S.E.I.I. - Società esercizi impianti industriali, con sede in Cerveno (Brescia), e unità di Cerveno (Brescia), per il periodo dal 26 ottobre 1992 al 25 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 novembre 1992 con decorrenza 26 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 dicembre 1992;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992, con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. C.4 B.I. Cattaneo, con sede in Milano, e unità di Milano, per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 marzo 1993;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992, con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Abb Trazione, con sede in Milano, e di uffici di Firenze, Milano, Roma, e unità di Vado Ligure (Savona) e Vittuone (Milano), per il periodo dal 2 dicembre 1992 al 1° giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 2 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 febbraio 1993;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, con effetto dal 9 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Breda Fucine, con sede in Sesto San Giovanni (Milano), e unità di Sesto San Giovanni (Milano), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 maggio 1993;

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. A.E. Borgo già *Borgo Nova*, con sede in Alpignano (Torino), e unità di Desenzano (Brescia), per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 25 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 gennaio 1993;

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Redaelli Tecna Offset dal 20 febbraio 1993 *Aurelia S.p.a.*, con sede in Cologno Monzese (Milano), e unità di Bollate (Milano), per il periodo dal 27 luglio 1992 al 26 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 1° settembre 1992 con decorrenza 27 luglio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 febbraio 1993;

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 27 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Redaelli Tecna Offset dal 20 febbraio 1993 *Aurelia S.p.a.*, con sede in Cologno Monzese (Milano), e unità di Bollate (Milano), per il periodo dal 27 gennaio 1993 al 26 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1993 con decorrenza 27 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993;

22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Frattini costruzioni meccaniche, con sede in Seriate (Bergamo), e unità di Seriate (Bergamo), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 febbraio 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 marzo 1993;

23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Rostoni macchine, con sede in Busto Arsizio (Varese), e unità di Tradate e Vanzaghello (Varese), per il periodo dal 16 novembre 1992 al 15 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1992 con decorrenza 16 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 marzo 1993;

24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Mae, con sede in Offanengo (Cremona), e unità di Offanengo (Cremona), per il periodo dal 30 novembre 1992 al 26 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1992 con decorrenza 30 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tubettificio Europeo, con sede in Lecco (Como), unità di Anzio (Roma) e Lecco (Como), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1992 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 aprile 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Vautier, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 9 novembre 1992 all'8 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1992 con decorrenza 9 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officine Casertane, con sede in Napoli, unità di S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 28 giugno 1993;

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 29 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 maggio 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officine Maccaferri, con sede in Bologna, unità di Bellizzi, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 13 luglio 1991 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 settembre 1991.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 aprile 1993, n. 12849 9;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Linea Zero, con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 6 aprile 1992 al 5 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 6 aprile 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 6 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Linea Zero, con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 6 ottobre 1992 al 5 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 6 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Nuova Ari, con sede in Mercogliano (Avellino), unità di Mercogliano (Avellino), per il periodo dal 26 febbraio 1992 al 12 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 5 marzo 1992 con decorrenza 13 gennaio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 settembre 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 26 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Nuova Ari, con sede in Mercogliano (Avellino), unità di Mercogliano (Avellino), per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1992 con decorrenza 13 luglio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. F.lli Guarino Di Donato, con sede in Solofra (Avellino), unità di Solofra (Avellino), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 13 febbraio 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 novembre 1992;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. F.lli Guarino Di Donato, con sede in Solofra (Avellino), unità di Solofra (Avellino), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 maggio 1993;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Ditta Tecno Vernici, con sede in Cellole (Caserta), unità di Sessa Aurunca (Caserta), per il periodo dal 16 marzo 1992 al 15 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 16 marzo 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 novembre 1992;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 14 aprile 1993 con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Magnaghi Napoli, con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 9 marzo 1993 all'8 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 9 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1993;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 24 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. T. & T. Servizi Industriali, con sede in Casandrino (Napoli), unità di Casandrino (Napoli), per il periodo dal 22 marzo 1993 al 23 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 29 marzo 1993 con decorrenza 24 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1993;

Articolo 2, comma 4, della legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale

disposta con decreto ministeriale del 14 aprile 1993 con effetto dal 28 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Elettronica Caserta, con sede in S. Nicola La Strada (Caserta), unità di S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 29 ottobre 1992 con decorrenza 9 giugno 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 settembre 1993;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Maxim Cosmetics, con sede in Marghera (Venezia), unità di Marghera (Venezia), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1° maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 27 novembre 1992 con decorrenza 2 febbraio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Maxim Cosmetics, con sede in Marghera (Venezia), unità di Marghera (Venezia), per il periodo dal 2 maggio 1993 al 1° novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 aprile 1993 con decorrenza 2 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 giugno 1993;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Ditta Antonio Rotondo, con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 giugno 1993 con decorrenza 1° giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Euroconserve già *Nuova Irpinia S.p.a.*, con sede in Avellino, località Pianodardine, unità di Avellino, località Pianodardine, per il periodo dal 19 ottobre 1992 al 18 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 9 novembre 1992 con decorrenza 19 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 marzo 1993;

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 19 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Euroconserve già *Nuova Irpinia S.p.a.*, con sede in Avellino, località Pianodardine, unità di Avellino, località Pianodardine, per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 19 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1993;

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. CO.EL.MO., con sede in Marcianise (Caserta), unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 21 ottobre 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 ottobre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 marzo 1993.

Articolo 2, comma 4, della legge n. 223/91;

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sanremo moda uomo, con sede in Caerano San Marco (Treviso), unità di Caerano San Marco (Treviso), per il periodo dal 16 dicembre 1992 al 15 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 16 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Industrie Tessili Cotorossi, con sede in Vicenza, unità di Vicenza, per il periodo dal 12 gennaio 1993 all'11 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 12 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 maggio 1993.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.n.c. Conceria Fratelli Guarino Di Donato*, con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento di Solofra (Avellino):

periodo: dall'8 luglio 1991 al 7 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - C.I.P.I. 21 settembre 1993;
prima concessione: dall'8 luglio 1991;
pagamento diretto: sì.

2) *S.n.c. Conceria Fratelli Guarino Di Donato*, con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento di Solofra (Avellino):

periodo: dall'8 gennaio 1992 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - C.I.P.I. 21 settembre 1993;
prima concessione: dall'8 luglio 1991;
pagamento diretto: sì.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 25 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie già *Ferro sud*, con sede in Pistoia e unità di Matera, per il periodo dal 25 maggio 1993 al 24 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1993 con decorrenza 25 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. ME.TRA. Mezzi di trasporto, con sede in Spoleto (Perugia) e unità di Spoleto (Perugia), per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 giugno 1992 con decorrenza 6 luglio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 agosto 1992.

Contributo addizionale: no - amministrazione controllata dall'11 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 aprile 1993, n. 12886/7;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 6 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. ME.TRA. Mezzi di trasporto, con sede in Spoleto (Perugia) e unità di Spoleto (Perugia), per il periodo dal 6 gennaio 1993 al 5 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 29 gennaio 1993 con decorrenza 6 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 luglio 1993.

Contributo addizionale: no - amministrazione controllata.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 23 gennaio 1993 con effetto dal 1° luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Carbon Valley Industry, con sede in Pisticci (Matera) e unità di Pisticci (Matera), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 10 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 marzo 1993, n. 12803/6.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 19 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Monteshell, con sede in Milano e unità di Bari filiale, Calenzano filiale (Firenze), Catania filiale, Milano filiale, Milano sede, Padova filiale, Roma filiale e Volpiano filiale (Torino), per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 19 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 settembre 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Monteshell, con sede in Milano e filiale di Catania, per il periodo dal 19 ottobre 1992 al 18 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1992 con decorrenza 19 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 febbraio 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e unità di divisione costruzioni mercantili: Ancona, Castellammare (Napoli), Livorno, Marghera (Venezia), Monfalcone (Gorizia), sede di Trieste, Sestri (Genova), per il periodo dal 30 marzo 1993 al 29 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1993 con decorrenza 30 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 settembre 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e unità di divisione grandi motori (motori diesel): Bari, base di Civitavecchia (Roma), base di Genova, base di Livorno, base di Messina, base di Napoli, base di Palermo, base di Taranto, base di Venezia, M.G.N. di Genova, Saronno (Varese), sede, stabilimento e base di Trieste, per il periodo dal 30 marzo 1993 al 29 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1993 con decorrenza 30 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 settembre 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e unità di divisione costruzioni militari: Muggiano (La Spezia), Riva Trigoso (Genova), sede di Genova, per il periodo dal 30 marzo 1993 al 29 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1993 con decorrenza 30 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 settembre 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e unità di divisione riparazioni navali: ATSM di Trieste, OARN di Genova, Palermo, SEBM di Napoli, sede di Genova, Taranto, per il periodo dal 30 marzo 1993 al 29 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1993 con decorrenza 30 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Goodyear italiana, con sede in Cisterna di Latina (Latina) e unità di Cisterna di Latina (Latina), depositi e uffici commerciali nazionali e sede amministrativa di Roma, per il periodo dal 1° settembre 1992 al 9 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 10 settembre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 dicembre 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Novembal Italia, con sede in Sezze (Latina) e unità di Sezze (Latina), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1° maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 14 dicembre 1992 con decorrenza 2 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 marzo 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Com.Impex, con sede in Rozzano (Milano) e unità di Isola del Liri (Frosinone), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 luglio 1993.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 2 dicembre 1992 con effetto dal 1° novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Oto Breda sud, con sede in Gioia Tauro (Reggio Calabria) e unità di San Ferdinando (Reggio Calabria), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 29 ottobre 1992 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 dicembre 1992.

Nota integrativa acquisita in data 3 settembre 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.I.L.I.S. - Società azionaria lavorazioni industriali sarde, con sede in Sassari e unità di Sassari, per il periodo dal 14 settembre 1992 al 13 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 14 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 dicembre 1992.

Nota integrativa acquisita in data 17 luglio 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 14 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.I.L.I.S. - Società azionaria lavorazioni industriali sarde, con sede in Sassari e unità di Sassari, per il periodo dal 25 giugno 1993 al 13 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 2 luglio 1993 con decorrenza 14 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 agosto 1993.

Art. 2, comma 4, legge n. 223/91;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Confitalia, con sede in Belvedere Marittimo (Cosenza) e unità di Belvedere Marittimo (Cosenza), per il periodo dal 21 ottobre 1992 al 13 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 ottobre 1992 con decorrenza 14 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 23 luglio 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 21 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Confitalia, con sede in Belvedere Marittimo (Cosenza) e unità di Belvedere Marittimo (Cosenza), per il periodo dal 14 marzo 1993 al 13 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 14 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 luglio 1993.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Calzaturificio Rosi, con sede in Montegranaro (Ascoli Piceno) e unità di Montegranaro (Ascoli Piceno), per il periodo dal 30 marzo 1992 al 29 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 30 marzo 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Biblos, con sede in Ancona e unità di Ancona e Milano, per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 febbraio 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 marzo 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Biblos, con sede in Ancona e unità di Ancona e Milano, per il periodo dall'11 luglio 1993 al 10 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1993 con decorrenza 11 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 agosto 1993.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Con.Pr.Al. - Concessionaria prodotti alimentari*, con sede in Perugia e stabilimento di Perugia:

periodo: dal 13 marzo 1989 al 12 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 settembre 1993;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 16 marzo 1987;
pagamento diretto: sì.

2) *S.p.a. Con.Pr.Al. - Concessionaria prodotti alimentari*, con sede in Perugia e stabilimento di Perugia:

periodo: dal 13 settembre 1989 al 12 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 settembre 1993;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 16 marzo 1987;
pagamento diretto: sì.

3) *S.p.a. Con.Pr.Al. - Concessionaria prodotti alimentari*, con sede in Perugia e stabilimento di Perugia:

periodo: dal 13 marzo 1990 al 18 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 settembre 1993;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 16 marzo 1987;
pagamento diretto: sì.

4) *S.p.a. Inteco*, con sede in Tito Scalo (Potenza) e stabilimento di Tito Scalo (Potenza):

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 settembre 1993;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 16 novembre 1987;
pagamento diretto: sì.

5) *S.p.a. Inteco*, con sede in Tito Scalo (Potenza) e stabilimento di Tito Scalo (Potenza):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 15 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 settembre 1993;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 16 novembre 1987;
pagamento diretto: sì.

6) *S.p.a. Vetem*, con sede in Milano e stabilimento di Porto Empedocle (Agrigento):

periodo: dal 1° agosto 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 settembre 1993;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 15 maggio 1989;
pagamento diretto: sì.

7) *S.p.a. Sardinian moquettes*, con sede in Cagliari e stabilimento di Villacidro (Cagliari):

periodo: dal 1° agosto 1989 al 31 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 21 settembre 1993;
prima concessione: dal 1° agosto 1989;
pagamento diretto: sì.

8) *S.p.a. Sardinian moquettes*, con sede in Cagliari e stabilimento di Villacidro (Cagliari):

periodo: dal 1° febbraio 1990 al 31 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 21 settembre 1993;
prima concessione dal 1° agosto 1989;
pagamento diretto: sì.

9) *S.p.a. Sardinian moquettes*, con sede in Cagliari e stabilimento di Villacidro (Cagliari):

periodo: dal 1° agosto 1990 al 31 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 21 settembre 1993;
prima concessione: dal 1° agosto 1989;
pagamento diretto: sì.

10) *S.p.a. Sardinian moquettes*, con sede in Cagliari e stabilimento di Villacidro (Cagliari):

periodo: dal 1° febbraio 1991 al 31 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 21 settembre 1993;
prima concessione: dal 1° agosto 1989;
pagamento diretto: sì.

11) *S.p.a. Sardinian moquettes*, con sede in Cagliari e stabilimento di Villacidro (Cagliari):

periodo: dal 1° agosto 1991 al 31 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 21 settembre 1993;
prima concessione: dal 1° agosto 1989;
pagamento diretto: sì.

12) *S.p.a. Sardinian moquettes*, con sede in Cagliari e stabilimento di Villacidro (Cagliari):

periodo: dal 1° febbraio 1992 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 21 settembre 1993;
prima concessione: dal 1° agosto 1989;
pagamento diretto: sì.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ferroleghe, con sede in Milano e unità di Carrara Avenza (Massa), per il periodo dal 14 gennaio 1993 al 13 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 14 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1° marzo 1993.

Nota integrativa ISPETT. acquisita in data 21 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Savitri, con sede in Trieste e unità di Muggia (Trieste), per il periodo dal 21 dicembre 1992 al 20 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 13 gennaio 1993 con decorrenza 21 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 febbraio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 26 febbraio 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 21 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Savitri, con sede in Trieste e unità di Muggia (Trieste), per il periodo dal 21 giugno 1993 al 20 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1993 con decorrenza 21 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 agosto 1993.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Co.Gra.Fo., con sede in Foligno (Perugia) e unità di Foligno (Perugia), per il periodo dal 16 ottobre 1992 al 15 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 13 ottobre 1992 con decorrenza 16 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.a r.l. Torcoli con sede in Taverne di Corciano (Perugia) e unità di Taverne di Corciano (Perugia), per il periodo dal 3 novembre 1992 al 2 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 novembre 1992 con decorrenza 3 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 febbraio 1993.

Nota integrativa ISPETT acquisita in data 3 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gubbio ceramiche, con sede in Gubbio (Perugia) e unità di Gubbio (Perugia), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 12 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gubbio ceramiche, con sede in Gubbio (Perugia) e unità di Gubbio (Perugia), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Metalmeccanica Lucana, con sede in Napoli e unità di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 22 dicembre 1992 al 21 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 22 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 febbraio 1993.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Termosol termica con sede in Pisticci Scalo (Matera) e unità di Pisticci Scalo (Matera), per il periodo dall'11 luglio 1992 al 10 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1992 con decorrenza 11 luglio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 settembre 1992.

Nota integrativa acquisita in data 22 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'11 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Termosol termica, con sede in Pisticci Scalo (Matera) e unità di Pisticci Scalo (Matera), per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Birra Dreher, con sede in Popoli (Pescara) e unità di Massafra (Taranto), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 marzo 1993.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Marelli automazione, con sede in Foggia e unità di Foggia, per il periodo dal 7 ottobre 1992 al 6 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 7 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 marzo 1993.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Marelli automazione, con sede in Foggia e unità di Foggia, per il periodo dal 7 aprile 1993 al 6 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 7 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 luglio 1993.

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.a r.l. CO.RI.ME - Cooperative riunite del Mezzogiorno, con sede in Carapelle (Foggia) e unità di Foggia-Carapelle, per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1992 con decorrenza 1° luglio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 ottobre 1992.

Nota integrativa acquisita in data 7 gennaio 1993.

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.a r.l. CO.RI.ME. - Cooperative riunite del Mezzogiorno, con sede in Carapelle (Foggia) e unità di Foggia-Carapelle, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 aprile 1993.

93A6827-93A6847

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione di un componente del collegio dei commissari liquidatori delle società Fidimpresa - Servizi fiduciari e di revisione per la piccola e media impresa S.p.a., Unifin - Unione finanziaria S.p.a., Sogefin Milano S.p.a., Selemedia S.p.a., Viscontea finanziaria - Visfin S.p.a., Viscontea commissionaria S.p.a., Viscontea commerciale S.r.l., tutte con sede in Milano, nonché delle società C.I.I.Tur. S.p.a., Residence Nay S.a.s. di Di Filippo Massimo & Co., Sipin - Società immobiliare per investimenti nazionali S.p.a., Aster S.r.l., *tutte con sede in* Genova.

Con decreto in data 2 dicembre 1993, il Ministro dell'industria, del commercio o dell'artigianato ha accettato le dimissioni da componente del collegio dei commissari liquidatori della società:

Fidimpresa - Servizi fiduciari e di revisione per la piccola e media impresa S.p.a.;

Unifin - Unione finanziaria S.p.a.;

Sogefin Milano S.p.a.;

Selemedia S.p.a.;

Viscontea finanziaria - Visfin S.p.a.;

Viscontea commissionaria S.p.a.;

Viscontea commerciale S.r.l.,

tutte con sede in Milano, nonché delle società.

C.I.I.Tur. S.p.a.;

Residence Nay S.a.s. di Di Filippo Massimo & Co.;

Sipin - Società immobiliare per investimenti nazionali S.p.a.;

Aster S.r.l.,

tutte con sede in Genova, presentate dal prof. avv. Antonino Consoli ed ha provveduto alla sua sostituzione nominando quale componente del predetto collegio l'avv. Pasquale Del Vecchio, nato a Baselice (Benevento) l'11 agosto 1937, con studio in Milano alla via Visconti di Modrone, 18.

93A6883

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 504, recante: «Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 7 dicembre 1993).

All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge specificato in epigrafe, alla pag. 20 della *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, dove è scritto: «... anche *correlativamente*», leggasi: «... anche *comparativamente*».

93A6927

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300